

# TITOLO UNICO

**n. 1453 del 18/11/2021**

(ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i.)

IMPOSTA  
DI BOLLO

Pratica n. 418/2020

ID 01190779422542  
del 21/05/2021

## IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PICENO CONSIND

**Vista** la domanda, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per il riesame/rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi situata in località San Pietro nel Comune di Torre San Patrizio (FM), rilasciata con Determinazione dirigenziale n. 68 del 25/8/2010 (Reg. Gen. n. 952) e s.m.i., presentata in via telematica al SUAP Piceno Consind in data 21/02/2021, assunta al prot. n. 1911, dal Sig. Properzi Massimiliano, nato a Fermo il 31/07/1973 (c.f. PRPMSM73L31D542H), in qualità DI Legale Rappresentante della soc. SAM Srl Unipersonale, con sede a Porto Sant'Elpidio (FM), Strada Prov.le Corvese n. 40, P.Iva: 01891740449;

**Considerato che** il SUAP Piceno Consind, verificata la correttezza nelle modalità di trasmissione della domanda, ha trasmesso, con nota 1915 del 21/02/2020, l'istanza e la documentazione a corredo della stessa alla Provincia di Fermo autorità territorialmente competente;

**che** in data 17/03/2021 il gestore dell'impianto trasmetteva l'elaborato rettificato "Quadro di utilizzo delle terre e rocce da scavo";

**che** con nota prot. n. 4856 del 06/04/2020, la Provincia di Fermo si comunicava:

- l'avvenuto deposito degli atti inerenti il procedimento, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 2, del D.Lgs n 152/06;
- l'avvio del procedimento ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e dell'art. 7 della L. 241/90, a far data dal 21/02/2020;
- la pubblicazione sul sito web della Provincia, dal giorno 07/04/2020, dell'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici ove prendere visione degli atti e trasmettere, entro il termine di trenta giorni, le osservazioni, in luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della L. n. 241/90;
- la convocazione della Conferenza di servizi ai sensi del comma 5, dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006;

**che** la stessa Provincia ha comunicato la posticipazione della seduta della Conferenza di Servizi in data 28/05/2020, con nota prot. 5991 del 07/05/2020, e successivamente in data 10/06/2020, con prot. 6442 del 19/05/2020;

**che** in data 21/05/2021 con prot. 13852, l'ARPAM – dip. Di Fermo trasmetteva il proprio contributo istruttorio contenente la richiesta di integrazione documentale;

**che** in data 12/06/2020 con prot. 7426, la Provincia di Fermo trasmetteva il Verbale dei lavori della prima seduta della CdS, nella quale è veniva valutata anche l'istanza presentata al SUAP Piceno Consind in data 31/03/2020 (fascicolo id 632/2020), finalizzata alla modifica, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006, della Determinazione Dirigenziale n. 107 del 10/8/2016 (Reg. Gen. n. 813) della Provincia di Fermo, con la quale è stato approvato, con

procedura unica di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale, il progetto di “Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi” situata in località San Pietro nel Comune di Torre San Patrizio;

- che** la Provincia di Fermo ha concesso, su richiesta del gestore dell'impianto, una proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste nella CdS del 10/06/2020;
- che** la soc. SAM Srl ha trasmesso in data 09/10/2020 la seguente documentazione integrativa, assunta al prot. n. 9294 e 9295:
- B.13bis: Pianimetria di progetto (individuazione vasca)
  - B.14bis: Pianimetria di progetto (distacchi)
  - B.15bis: Pianimetria di progetto rete drenaggio percolato pozzi biogas
  - B.16bis: Pianimetria di progetto viabilità interna scoli superficiale recinzione
  - B.18a.bis: Sezioni di progetto
  - B.18b.bis: Sezioni di progetto.
  - B.18c.bis: Sezioni di progetto
  - D2.1 ter: Pianimetria monitoraggio
  - D4.bis: Piano finanziario SAM discarica 2020
  - D1 quater: Piano gestione operativa
  - D2 quater: Piano Sorveglianza e Controllo
  - D3 quater: Post Operativa
  - F. nonies: Aggiornamento PdU
  - I: Relazione tecnica valori di fondo+allegati
  - L: Relazione Esplicativa
  - H: Valutazione impatto odorigeno

**Visti** i Verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi convocata dalla Provincia di Fermo per la prosecuzione dei lavori della stessa:

- verbale n. 2 della seduta del 12/11/2020, convocata con prot. 13845 del 23/10/2020, trasmesso con prot. 15313 del 17/11/2020;
- verbale n. 3 della seduta del 26/11/2020, convocata con prot. 15313 del 17/11/2020, trasmesso con prot. 15989 del 30/11/2020;
- verbale della seduta del 29/04/2021 della sottocommissione trasmesso con nota prot. 6719 del 03/05/2021;
- verbale n. 4 della seduta del 13/05/2021, convocata con prot. 6719 del 03/05/2021, trasmesso con prot. 7404 del 13/05/2021;

**Vista** la proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi con il Verbale n. 4 sopra richiamato, concessa dalla Provincia di Fermo con nota prot. 9948 del 25/06/2021 su richiesta del gestore dell'impianto;

**Tenuto conto che** in data 29/06/2021 la soc. SAM Srl ha trasmesso la seguente documentazione integrativa, assunta al prot. n. 6625:

- B22-bis “Tempi di realizzazione dell'impianto” - giugno 2021;
- D1-quinquies “Piano di gestione operativa” - giugno 2021;
- D2- quinquies “Piano Sorveglianza e Controllo” - giugno 2021;
- D4-bis “Piano Finanziario” - giugno 2021;
- E1-ter “AIA - BAT” - giugno 2021;
- H-bis “Valutazione impatto odorigeno” - giugno 2021;
- L-bis “Relazione esplicativa” - giugno 2021. Elab. D2a – “Programma di estrazione - fasi di coltivazione” – Marzo 2019;

- che** la Provincia di Fermo, con nota prot. 10408 del 02/07/2021, convocava la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per il giorno 04/08/2021 e, con successiva nota prot. 12589 del 12/08/2021, trasmetteva il relativo verbale n. 5 unitamente agli elaborati integrativi/sostitutivi presentati dal gestore nel corso della seduta;

**che** con la medesima prot. 12589 del 12/08/2021, la Provincia di Fermo informava la conclusione del procedimento in argomento con successiva emanazione di determinazione dirigenziale di autorizzazione;

**Preso atto** della determinazione della Provincia di Fermo – Settore Ambiente e Trasporti n. 707 (Registro Generale) n. 84 (Registro Settore) del 15/11/2021 e degli allegati alla stessa trasmessi con prot. 15714 del 15/10/2021.

**Considerato che** sussistono gli estremi di legge per l'emissione del titolo unico abilitativo.

**Visto** l'art. 38, c. 3, lettera a) del D.L. 112/2008, come convertito nella Legge n. 133/2008, il quale dispone che "..., lo sportello unico ... fornisce, ..., una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241";

**Visto** l'art. 7, c. 6 del D.P.R. 160/2010, il quale dispone che "Il provvedimento conclusivo del procedimento, ..., e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste".

**Visto** il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 e s.m.i..

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi:

## DISPONE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006, il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi situata in località San Pietro nel Comune di Torre San Patrizio (FM), a favore della società S.A.M. Unipesonale S.r.l., con sede legale nel Comune di Porto S.Elpidio (FM), S.P. Corvese n. 40 (P.Iva: 01891740449), [Legale Rappresentante Sig. Properzi Massimiliano, nato a Fermo il 31/07/1973 (c.f. PRPMSM73L31D542H)].

Il presente titolo è rilasciato nel rispetto delle condizioni, limiti e prescrizioni espresse nella **determinazione n. 707 (Registro Generale) n. 84 (Registro Settore) del 15/11/2021** (7 pag.) della Provincia di Fermo – Settore Ambiente e Trasporti, autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che confluiscce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP costituendone parte integrante e sostanziale unitamente ai seguenti elaborati allegati alla suddetta determinazione:

- Documento istruttorio (21 pag.)
- Allegato A – elaborati confermati (2 pag.)
- Allegato B – elaborati approvati (1 pag.)
- Allegato C – quadro prescrittivo (11 pag.)
- Allegato D – elenco rifiuti (4 pag.)

Gli elaborati, gli atti e i pareri sono conservati digitalmente presso il S.U.A.P. Piceno Consind ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;

Il presente titolo unico è rilasciato facendo salvi e impregiudicati eventuali diritti e ragioni di terzi.

E' onere di questo S.U.A.P. la comunicazione dell'esito del procedimento in essere alle Amministrazioni interessate;

Il presente provvedimento unico conclusivo è composto di 50 pagine ed è trasmesso alle seguenti amministrazioni:

- Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Fermo;
- Settore Urbanistica della Provincia di Fermo;
- Comune di Torre San Patrizio (FM);
- Comune di Fermo;
- Comune di Monte Urano
- ARPA Marche Area Vasta Sud - Fermo;
- ASUR Marche Area Vasta n. 4

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Alberto Filippioni

IL RESPONSABILE  
Sportello Unico Piceno Consind  
(*Ing. Gianfranco Piccinini*)

*(Firme apposte in forma digitale ai sensi Art.21 D. Lgs.vo n.85 del 07/03/2005 e.m.i. C.A.D.)*

Il presente atto può essere proposto ricorso al TAR delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/71; in alternativa può essere oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n° 1199/71.



## PROVINCIA DI FERMO

### SETTORE III AMBIENTE E TRASPORTI-CED-POLIZIA PROVINCIALE

Registro Generale n. 707 del 15-10-2021

Registro Settore n. 84 del 15-10-2021

#### COPIA DI DETERMINAZIONE

**Oggetto: Impresa S.A.M. S.r.l. Applicazione DPR 7 settembre 2010, n. 160 - D.Lgs. n. 152/2006. Procedimento di riesame / rinnovo dell'A.I.A., ai sensi dell'art. 29-octies, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi situata in località San Pietro nel comune di Torre San Patrizio.ID SUAP 418-2020**

#### IL DIRIGENTE

VISTA la nota prot. n. 001915 del 21/02/2020 (*assunta al prot. n. 2890 del 24/2/2020*) con la quale il SUAP Piceno Consid di Ascoli Piceno ha trasmesso l'istanza presentata dall'impresa **S.A.M. S.r.l.** (C.F. 01891740449), presso il medesimo SUAP, in data 21/02/2020, per il riesame / rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all'istallazione di *discarica per rifiuti non pericolosi* situata in località San Pietro di Torre San Patrizio, ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il Documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determinazione dirigenziale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

CONSIDERATO che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

#### DETERMINA

1. Di **concludere** il sub-procedimento di cui all'articolo 29-octies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviato a seguito dell'istanza presentata il **21 febbraio 2020** da Massimo Properzi, in qualità di responsabile legale dell'impresa **S.A.M. S.r.l.** Unipersonale (C.F. 01891740449), con sede legale in Via Corvese, 40 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM), presso il

SUAP Piceno Consid, come riportato in premessa, per il riesame / rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all'installazione di *discarica per rifiuti non pericolosi* (compresa nell'allegato **VIII** alla Parte seconda, punto **5.4** e operazione di smaltimento **D1** di cui all'allegato **B** dalla Parte quarta del medesimo decreto) situata in località San Pietro di Torre San Patrizio, ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2. Di **rinnovare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale che, ai sensi dell'elenco riportato nell'Allegato IX alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della Parte quinta del decreto);
- Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte terza).

3. Di **confermare**, ai sensi dell'art. 208, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 10, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio della discarica di rifiuti speciali non pericolosi (D1) sita in località San Pietro nel Comune di Torre San Patrizio, i cui lavori sono stati previsti in n. 3 stralci esecutivi come specificato nel progetto definitivo approvato con precedente provvedimento di questo Settore n. 107 del 10/08/2016 (R.G. n.813);

4. Di **classificare** l'impianto in oggetto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come discarica per rifiuti non pericolosi;

5. Di **specificare** che la capacità volumetrica di abbancamento dei rifiuti è indicata nella seguente tabella:

Volume autorizzato vasca ( <i>Determinazione n. 68 del 25.08.2010 - R.G. n. 952</i> )	mc. 119.644
Volume autorizzato nuova vasca in ampliamento ( <i>Determinazione n. 107 del 10.08.2016 - R.G. n. 813</i> )	mc. 388.824
Volume complessivo utile netto	<u>mc. 508.468</u>
Volume copertura finale strutturata più strato di regolarizzazione ( <i>art. 5, c. 2, l. c) d.lgs. 36/2003</i> )	mc. 84.440
Volume terra di copertura giornaliera e/o periodica ( <i>art. 5, c. 2, l. c) d.lgs. 36/2003</i> )	mc. 45.677
Volume residuo netto stimato al 31/05/2021	<u>mc. 321.710</u>

6. Di **confermare** gli elaborati di cui all'allegato "A" già approvati con precedenti provvedimenti richiamati nell'allegato documento istruttorio, fatte salve le relative prescrizioni, modifiche e disposizioni contenute nel presente provvedimento;

7. Di **approvare** gli elaborati di cui all'allegato "B" allegati all'istanza in oggetto e successive integrazioni, come riportato nell'allegato documento istruttorio, fatte salve le relative prescrizioni, modifiche e disposizioni contenute nel presente provvedimento;

8. Di **richiamare**, in particolare, l'elab. E1-quater "AIA-BAT datato agosto 2021 riportante le BREF disponibili cui far riferimento nella gestione dell'installazione di cui trattasi;

9. Di **approvare**, altresì, specificatamente, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, i seguenti piani, dettagliati nel suddetto elenco degli elaborati approvati:
  - a) Piano di gestione operativa;
  - b) Piano di gestione post-operativa;
  - c) Piano di sorveglianza e controllo.
10. Di **prendere atto** dell'elaborato L-bis “Relazione Esplicativa datata giugno 2021” trasmesso dal SUAP con nota prot. n. 6629 del 29/06/2021 con particolare ed esclusivo riferimento ai seguenti elementi:
  - a) Modulo di Caratterizzazione di base dei rifiuti riportato nel relativo allegato 2 a tale elaborato, l'impresa dovrà utilizzare;
  - b) Valorizzazione del biogas ed emissioni il cui quadro tecnico è riportato nel relativo allegato 5 a tale elaborato;
  - c) Copertura giornaliera del banco di avanzamento dei rifiuti come specificato nel quadro prescrittivo (recepito nell'allegato B “Quadro prescrizioni”, punto 2.5).
11. Di **stabilire** che il Piano di ripristino ambientale dell'area di cui trattasi – *già approvato con il precedente provvedimento di questo Settore n. 107 del 10/08/2016 (R.G. n.813)* – dovrà essere avviato dalla data di cessazione dell'attività di discarica, ed è vincolato al rispetto delle indicazioni tecniche, delle modalità operative e dei tempi cronologici contenuti negli elaborati progettuali approvati, sopra richiamati;
12. Di **disporre** che:
  - a) le operazioni di chiusura dell'impianto al termine della gestione operativa avverranno secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e dovranno essere svolte nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nella specifica sezione contenuta nel *Piano di gestione operativa* approvato con il presente atto; l'approvazione della chiusura della discarica avverrà con atto ufficiale dell'autorità competente;
  - b) la durata della gestione in fase post-operativa è pari ad anni 30 dalla data di approvazione della chiusura della discarica comunicata ai sensi dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e le relative operazioni dovranno essere svolte nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel *Piano di gestione post-operativa* approvato con il presente atto.
13. Di **prendere atto** del Piano Finanziario di cui all'articolo 8, lettera m) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, presentato dall'impresa nella versione ultima del giugno 2021 (*Elaborato D4-bis trasmesso il SUAP Piceno Consind di Ascoli Piceno con nota prot. n. 006629 del 29/06/2021*);
14. Di **ribadire**, in merito ai lavori di realizzazione della discarica, le prescrizioni costruttive dell'impianto contenute nella relativa sezione dell'allegato C “Quadro prescrittivo”;
15. Di **stabilire** che i lavori di costruzione della discarica dovranno essere realizzati nel rispetto delle indicazioni tecniche e con le modalità indicate negli elaborati progettuali approvati e sopra richiamati e dovranno essere completati nei tempi cronologici di esecuzione previsti nel sopra citato elaborato B22-bis datato giugno 2021;
16. Di **disporre** che, nella gestione operativa e post-operativa della discarica in parola, devono essere rispettate tutte le modalità e le indicazioni descritte negli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento e, in particolare, quelle contenute nel Piano di gestione operativa,

nel Piano di gestione post-operativa e nel Piano di sorveglianza e controllo approvati il presente provvedimento, nonché tutte le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 13 e dal punto 2, dell'allegato 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121*), e le condizioni, in quanto applicabili e non in contrasto con quelle contenute nel presente atto, previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla L.R. n. 24/2009, che si intendono richiamate come prescrizioni di questa autorizzazione;

17. Di **imporre** il rispetto delle prescrizioni gestionali contenute nell'allegato “C” “Quadro prescrittivo”;
18. Di **approvare** l'elenco dei rifiuti riportato nell'allegato “D” (*aggiornato al d.l. 77/2021*) che possono essere ammessi in discarica nel rispetto, comunque, delle prescrizioni e delle condizioni di cui agli articoli 6, 7, 7-bis, 7-ter, 7-quinquies ed 11 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121*); per una quantità giornaliera massima di tonnellate 260;
19. Di **confermare** il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo - *già approvato con il precedente provvedimento di questo Settore n. 107 del 10/08/2016 (R.G. n.813) e successive integrazioni e modificazioni richiamate nel documento istruttorio* - ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 10 agosto 2012, n. 161 “*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*” che stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, in seguito ai lavori di predisposizione dell'impianto di discarica di cui trattasi, sulla base di quanto proposto con la documentazione tecnica e progettuale disponendo contestualmente le prescrizioni contenute nella relativa sezione dell'allegato C “Quadro prescrittivo”;
20. Di **confermare** l'autorizzazione all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas da rifiuti secondo le modalità e le indicazioni contenute nel progetto approvato con Determinazione dirigenziale di questo Settore n. 81 del 14/12/2012 (R.G. n. 1494), come da ultimo aggiornata dal provvedimento del SUAP Piceno Consind n. 960 del 18/10/2019 rilasciato in attuazione della Determinazione dirigenziale di questo Settore n. 53 del 19/06/2019 (R.G. n. 497), con le seguenti caratteristiche:
  - a) Sistema di captazione ed aspirazione del biogas esteso sia sul corpo della vecchia discarica del Consorzio Smaltimento Rifiuti di Torre San Patrizio sia sul corpo dell'impianto di discarica gestito dalla S.A.M. S.r.l. autorizzato con A.I.A. (*con atti richiamati nel documento istruttorio*) descritto negli elaborati tecnici già approvati;
  - b) Impianto di valorizzazione energetica del biogas estratto da entrambi i corpi di discarica con produzione di energia elettrica, come descritto nel progetto definitivo già approvato con la Determinazione dirigenziale di questo Settore n. 53 del 19/06/2019 (R.G. n. 497).
  - c) Caratteristiche tecniche impianto:
    - i. il picco di produzione di biogas è previsto nel 2030, dove a seconda della qualità merceologica e della relativa presenza di frazione organica nei rifiuti abbancati si potrà avere una produzione compresa nell'intervallo 700.000 – 2.500.000 m<sup>3</sup>;
    - ii. con un coefficiente di captazione pari all'85% il quantitativo massimo di da avviare a alla valorizzazione energetica risulterà pari a 2.125.000 m<sup>3</sup>/anno. La % di metano media prevista nel biogas è pari a circa il 45%, quindi stimando un peso specifico del biogas di circa 1,284 kg/m<sup>3</sup> la quantità giornaliera massima, in termini di peso, risulterà pari a 8,0 ton/giorno;

- iii. il progetto di ampliamento approvato con *Determinazione della Provincia di Fermo R.G. n. 1494 del 14/12/2012*, prevede la realizzazione di 39 pozzi di estrazione trivellati da realizzare durante gli abbancamenti;
- d) l'impianto di combustione del biogas è costituito da un gruppo di generazione con motore MAN E 0836 LE202 avente le seguenti caratteristiche:
- la potenza meccanica è pari a 130Kw;
  - la potenza elettrica nominale è pari a 116 Kw<sub>el</sub>;
  - al motore è accoppiato un alternatore sincrono previsto per funzionare in parallelo alla frequenza di rete di 50 Hz;
  - la potenza di immissione in rete limitata da ENEL è pari a 89,9 Kw<sub>el</sub>
- e) per le attività di valorizzazione del biogas si determinano due punti di emissioni convogliati in atmosfera:
- E1 – Impianto di smaltimento fumi di combustione motore;
  - E2 – Torcia di combustione d'emergenza del biogas
21. Di **richiamare**, altresì, i seguenti elaborati tecnici approvati con provvedimento del SUAP Piceno Consind n. 960 del 18/10/2019 rilasciato in attuazione della Determinazione dirigenziale di questo Settore n. 53 del 19/06/2019 (R.G. n. 497):
- Relazione tecnico illustrativa datata febbraio 2019;
  - Tav. 1 Planimetria impianto di gestione e valorizzazione del biogas - datata febbraio 2019.
22. Di **tenere conto** che l'impresa S.A.M. S.r.l. Unipersonale (C.F. 01891740449), per l'impianto in oggetto, risulta in possesso di registrazione EMAS N. IT-001884 con certificazione aggiornata in data 25/03/2021 e valevole fino al 21 gennaio 2024;
23. Di **evidenziare** che, pertanto, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il successivo riesame sarà effettuato almeno ogni 16 anni decorrenti dalla data di scadenza della precedente autorizzazione (25 agosto 2020), quindi entro il **25 agosto 2036**, purché si conservi l'efficacia di detta certificazione (EMAS), oppure entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT;
24. Di **precisare** che il provvedimento finale è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi almeno una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;
25. Di **dare atto**, altresì, che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente, mediante invio al SUAP, le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione;
26. Di **avvertire** che:
- l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) è, altresì, condizionata alla presentazione all'Autorità competente, entro il termine di **60 giorni** dal ricevimento del titolo unico del SUAP all'aggiornamento della polizza fideiussoria che recepisca gli estremi del nuovo provvedimento;
  - come riportato nell'allegato Documento istruttorio, la garanzia per la gestione successiva alla chiusura, di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, viene determinata pari all'importo di **€. 2.573.188,00**, maggiore della garanzia già presentata dall'impresa di **€. 2.554.700,00**. Pertanto, l'impresa dovrà aggiornare, di

conseguenza, entro il medesimo termine, tale garanzia finanziaria incrementandone il valore di **€. 18.488,00**.

27. Di **richiamare** le seguenti concessioni idrauliche rilasciate dalla P.F. Tutela del Territorio di Fermo della Regione Marche:
  - decreto n. 25 del 26 novembre 2018;
  - decreto n. 61 del 27 luglio 2021.
28. Di **rammentare** che:
  - a) gli impianti, come quello di cui trattasi, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 "regolamento per le attività di prevenzione incendi";
  - b) l'impianto per la valorizzazione energetica del biogas e la torcia di emergenza è a servizio della discarica in oggetto e della discarica (attualmente chiusa ed in fase di gestione post operativa) situata in area contigua gestita dal Consorzio Smaltimento Rifiuti di Torre San Patrizio, cui è intestata l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto del Dirigente n. 108/VAA del 29/12/2011 della Regione Marche. Nella gestione di tale discarica, il Consorzio non è più tenuto al rispetto delle prescrizioni indicate ai nn. 6.1 e 6.2, contenute nel "quadro prescrittivo" (pagine 32 e ss.) allegato al suddetto decreto regionale, poiché in base alla convenzione, datata 18/10/2012, stipulata fra il Consorzio medesimo e la S.A.M. S.r.l., la gestione dell'impianto di combustione finalizzato alla valorizzazione energetica del biogas prodotto dalla discarica, e di conseguenza anche tutti gli oneri e le responsabilità tecniche e legali relativi alla manutenzione e rispetto dei limiti prescrittivi vengono affidati alla S.A.M. S.r.l., e, pertanto, entrambi gli impianti sono soggetti al rispetto del D.lgs 36/2003.
29. Di **dare atto** che il presente provvedimento è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni alle persone all'ambiente o a beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione, ed è subordinato, in ogni caso, al rispetto delle norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia. Per quanto non espressamente prescritto con la presente autorizzazione, si rimanda alle norme vigenti in materia;
30. Di **informare** che:
  - a) il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
  - b) è vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate;
  - c) la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni settoriali previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'adozione, da parte della Provincia, dei provvedimenti, previa diffida, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione previsti dal medesimo decreto;
  - d) l'autorizzazione potrà essere revocata con provvedimento motivato - fatte salve le sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che l'Impresa possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento - qualora ricorrono motivi di interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile della Provincia, nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto. Essa viene sospesa qualora non venga presentata, entro i termini prescritti, la garanzia finanziaria;

- e) sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
  - f) il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività di smaltimento, del presidente, degli amministratori dell'Impresa, società o ente, nonché ogni modifica o variazione che, per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli automezzi oppure nell'esercizio delle attività autorizzate. Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n. 575 del 31.5.1965; n. 646 del 13.9.1982; n. 936 del 23.12.1982; n. 55 del 19.3.1990 e D.L. n. 5 del 12.1.1991;
  - g) che contro il provvedimento finale rilasciato dal SUAP è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.
31. Di **trasmettere** il presente atto con modalità telematica (PEC) al competente SUAP ai fini della conclusione del procedimento in oggetto;
  32. Di **rammentare** che il provvedimento finale del SUAP dovrà essere notificato in copia conforme in bollo all'impresa S.A.M. S.r.l., e dovrà essere trasmesso, in copia digitale, a questo Settore, al Settore Urbanistica di questa Provincia, al Comune di Torre San Patrizio, al Comune di Monte Urano, al Comune di Fermo, all'ARPAM Dipartimento provinciale di Fermo e all'ASUR di Fermo;
  33. Di **mettere** a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 13, del D. Lgs. 152/06, copia del provvedimento finale rilasciato dal SUAP, sul sito web della Provincia e presso gli uffici del Settore Ambiente e Trasporti di questa Provincia, in Viale Trento, 97 – Fermo;
  34. Di **dare atto**, infine, che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale;
  35. Di **rappresentare** che l'originale del presente atto è depositato agli atti presso questo Settore.

Il Responsabile del procedimento  
F.to LUIGI FRANCESCO MONTANINI

Il Dirigente del Settore  
F.to Dott. Roberto Fausti

**Il presente documento costituisce copia dell'originale**  
**Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi competenti**

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Impresa **S.A.M. S.r.l.** – Applicazione DPR 7 settembre 2010, n. 160 - D.Lgs. n. 152/2006.

Istanza di riesame ai sensi dell'art. 29-octies dell'A.I.A. relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi situata in località San Pietro nel comune di Torre San Patrizio.

**ID SUAP 418-2020.**

### Sommario

<b>Identificazione installazione .....</b>	2
<b>Riferimenti normativi .....</b>	3
<b>Precedenti provvedimenti autorizzativi .....</b>	4
<b>Descrizione installazione .....</b>	7
<b>Iter del procedimento .....</b>	9
<b>Oneri istruttori .....</b>	16
<b>Garanzie finanziarie .....</b>	16
<b>Esito istruttoria .....</b>	17

## Identificazione installazione

Denominazione		<b>Discarica per rifiuti non pericolosi in Loc. San Pietro – Comune di Torre San Patrizio</b>	
Foglio catastale n.	<b>5</b>	Particelle nn.	<b>20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 69, 84, 91 e 93</b>
Codice IPPC		<b>5.4</b>	
Codice NOSE-P		<b>109.06</b>	
Codice NACE		<b>38</b>	
Codice ISTAT		<b>011044072</b>	
Iscrizione Registro imprese C.C.I.A.A.		<b>FM 181834</b>	
Coordinate Gauss-Boaga		X: 2409710 E	Y: 4782468 N
Soggetto gestore		S.A.M. S.r.l. Unipersonale	C.F: 01891740449
Sede Legale		Via Corvese, 40	63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
PEC:	<b>samambiente@pec.it</b>	FAX:	<b>0734 998726</b>
Responsabile Legale		<b>Massimo PROPERZI</b>	C.F.: PRPMSM73L31D542H
Referente IPPC		<b>Massimo PROPERZI</b>	C.F.: PRPMSM73L31D542H
Responsabile Tecnico		<b>Massimo PROPERZI</b>	C.F.: PRPMSM73L31D542H
Responsabile della Sicurezza		<b>Massimo PROPERZI</b>	C.F.: PRPMSM73L31D542H

## **Riferimenti normativi**

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “*Testo unico delle leggi sanitarie*”;  
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;  
Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “*Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti*” come recentemente modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*”;  
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*”;  
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;  
Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*”;  
Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*”;  
Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue “*Nuovo elenco europeo dei rifiuti — Decisione di modifica della decisione 2000/532/Ce*” e rettifiche del 15/07/2015 e del 6/04/2018;  
D.M. 24 aprile 2008 “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*”;  
Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP)*”;  
Decreto ministeriale 10 settembre 2010 “*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;  
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 “*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica ...*” come modificato dal D.M. 24 giugno 2015;  
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 “*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;  
Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, riguardante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo ...*”;  
Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti ...*” che ha apportato modifiche alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1547 del 5/10/2009 recante ad oggetto “*Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9 comma 4, del decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/2005*”;  
Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e successive modifiche;  
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato dal Consiglio regionale della Marche con deliberazione Amministrativa n. 128 del 14 aprile 2015.

## **Precedenti provvedimenti autorizzativi**

Determinazione dirigenziale n. **68** del **25/8/2010** (Reg. Gen. n. 952) di questa Provincia recante *“Valutazione di impatto ambientale e Autorizzazione integrata ambientale per realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi in località San Pietro, Torre San Patrizio (FM)”* rilasciata al Comune di Torre San Patrizio;

Determinazione dirigenziale n. **78** del **30/9/2010** (Reg. Gen. 1105) di questa Provincia recante *“D.lgs. n. 59/2005 - D.lgs. n. 152/2006 - Voltura dell'autorizzazione rilasciata al Comune di Torre San Patrizio con Determinazione dirigenziale n. 952/GEN – 68/SET del 24/8/2010”*; rilasciata alla ‘impresa S.A.M. S.r.l. Unipersonale;

Determinazione dirigenziale n. **47** del **01/08/2011** (Reg. Gen. n. 1080) di questa Provincia recante *“Impresa S.A.M. S.r.l. - D.lgs. n. 152/2006 - Comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione della discarica per rifiuti non pericolosi in località San Pietro nel comune di Torre San Patrizio (FM)”*;

Determinazione dirigenziale n. **77** del **17/11/2011** (Reg. Gen. n. 1557) di questa Provincia recante *“Impresa S.A.M. S.r.l. - D.lgs. n. 152/2006 - Comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale - con modifica di alcune prescrizioni - per la realizzazione della discarica per rifiuti non pericolosi in località San Pietro nel comune di Torre San Patrizio (FM)”*;

Determinazione dirigenziale n. **81** del **14/12/2012** (Reg. Gen. n. 1494) di questa Provincia recante *“D.lgs. n. 152/2006 - Impresa S.A.M. S.r.l.- Comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione dirigenziale n. 78 del 30/9/2010 - Discarica per rifiuti non pericolosi in località San Pietro nel comune di Torre San Patrizio (FM) - Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas da rifiuti. Modifica del decreto del Dirigente n. 108/VAA del 29/12/2011 della Regione Marche riguardante il Consorzio Smaltimento Rifiuti di Torre S. Patrizio”*, successivamente modificata e integrata dai seguenti provvedimenti:

- Determinazione dirigenziale n. **182** del **1/4/2014** (Reg. Gen. n. 482) di questa Provincia recante *“D.lgs. n. 152/2006 - Impresa S.A.M. S.r.l.- Comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione dirigenziale n. 78 del 30/9/2010 - Discarica per rifiuti non pericolosi in località San Pietro nel comune di Torre San Patrizio (FM) - Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas da rifiuti”*;
- Determinazione dirigenziale n. **71** del **13/4/2016** (Reg. Gen. n. 482) di questa Provincia recante *“D.lgs. n. 152/2006 - Impresa S.A.M. S.r.l.- Discarica per rifiuti non pericolosi in località San Pietro nel comune di Torre San Patrizio (FM) - Impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas da rifiuti Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione dirigenziale n. 81 del 14/12/2012 (Reg. Gen. N. 1494)”*;
- Provvedimento del SUAP titolo unico n. **960** del **18/10/2019** (*in attuazione della determinazione dirigenziale n. 53 del 19/06/2019 – Reg. Gen. n. 497 di questa Provincia*) recante *“D.lgs. n. 152/2006 - Impresa S.A.M. S.r.l.- Comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale - Discarica per rifiuti non pericolosi - Impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas da rifiuti - Località San Pietro nel comune di Torre San Patrizio (FM)”*.

Determinazione dirigenziale n. **469** del **7/10/2013** (Reg. Gen. n. 1392) di questa Provincia recante *“Impresa S.A.M. S.r.l. - D.lgs. n. 152/2006 - Comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per la gestione della discarica per rifiuti non pericolosi in località San Pietro nel comune di Torre San Patrizio (FM)”*;

Determinazione dirigenziale n. **488** del **21/11/2014** (Reg. Gen. n.1709) di questa Provincia recante *“Disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) Applicazione decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 - Attuazione procedimenti di riesame AIA”* con la quale sono state prorogate le scadenze delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) in vigore alla data dell'11 aprile 2014 delle installazioni del territorio con la ridefinizione della validità delle autorizzazioni, in applicazione della disposizione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Determinazione dirigenziale n. **36** del **14/03/2016** (Reg. Gen. n. 295) di questa Provincia recante *“S.A.M. S.r.l. (C.F. 01891740449) - Applicazione DPR 7 settembre 2010, n. 160 - Subprocedimento D.lgs. n. 152/2006 - Comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per la gestione della discarica per rifiuti non pericolosi in località San Pietro nel comune di Torre San Patrizio (FM) - Cambio sede legale”*;

Determinazione Dirigenziale n. **107** del **10/8/2016** (Reg. Gen. n. 813) di questa Provincia recante *“D.lgs. n. 152/2006 - D.M. n. 161/2012 - L.R. n. 3/2012 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale - Approvazione Piano di utilizzo terre di scavo - Impresa S.A.M. S.r.l. - Progetto di ‘Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi’ - Impianto situato in località San Pietro nel comune di Torre San Patrizio”*, successivamente modificata e integrata dai seguenti provvedimenti:

- Provvedimento del SUAP titolo unico n. **97** del **30/8/2017** (*in attuazione della determinazione dirigenziale n. 78 del 29/08/2017 – Reg. Gen. n. 674 di questa Provincia*) con il quale è stata già autorizzata una prima variante del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, a seguito di istanza della medesima impresa del 30/6/2017;
- Provvedimento del SUAP titolo unico n. **46** del **21/3/2018** (*in attuazione della determinazione dirigenziale n. 23 del 14/3/2018 – Reg. Gen. n. 185 di questa Provincia*) con il quale è stata autorizzata un'ulteriore variante del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, a seguito di istanza della medesima impresa del 21/12/2017;
- Provvedimento del SUAP titolo unico n. **122** del **25/6/2018** (*in attuazione della determinazione dirigenziale n. 58 del 18/06/2018 – Reg. Gen. n. 473 di questa Provincia*) con il quale è stata autorizzata modifica di una prescrizione (finalizzata alla concessione di una proroga di 60 giorni per addivenire alla definizione dell'autorizzazione della cava dell'impresa SOCAB S.r.l. in località Tenna da parte del Comune di Monte Urano) della Determinazione Dirigenziale n. 23 del 14/3/2018 di questo Settore;
- Provvedimento del SUAP titolo unico n. **124** del **26/6/2018** (*in attuazione della determinazione dirigenziale n. 62 del 22/06/2018 – Reg. Gen. n. 495 di questa Provincia*) con il quale è stata autorizzata la variante del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, consistente nell'individuazione di un altro sito di destinazione delle terre;
- Provvedimento del SUAP titolo unico n. **795** del **13/03/2019** (*in attuazione della determinazione dirigenziale n. 116 del 28/12/2018 – Reg. Gen. n. 1213 di questa Provincia*) con il quale è stata autorizzata la modifica del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, consistente nell'individuazione di un altro sito di destinazione delle terre;
- Provvedimento del SUAP titolo unico n. **1107** del **29/07/2020** (*in attuazione della determinazione dirigenziale n. 58 del 06/07/2020 – Reg. Gen. n. 438 di questa Provincia*) con il quale è stata autorizzata ulteriore variante al Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo;
- Provvedimento del SUAP titolo unico n. **1123** del **01/09/2020** (*in attuazione della determinazione dirigenziale n. 71 del 20/08/2020 – Reg. Gen. n. 508 di questa Provincia*) con il quale è stata approvata la modifica del progetto della discarica consistente nella sostituzione di un'opera di sostegno originariamente prevista in terre rinforzate con una paratia in

calcestruzzo armato da proseguire anche in un tratto delle scarpate di scavo attualmente realizzate a quota 146 m.s.l.m., e di un recupero di volumi di abbancamento.

Decreto del Dirigente della P.F. Tutela del Territorio di Fermo della Regione Marche n. **25** del **26/11/2018** con il quale è stata rilasciata all'impresa S.A.M. S.r.l. Unipersonale una Concessione Idraulica Ventennale ai sensi dell'art. 30 della L.R. 05/2006, relativa a n. 1 scarico sul Fosso San Pietro (sponda dx) di acque piovane provenienti dall'area posta a monte della nuova vasca della discarica in località San Pietro nel comune di Torre San Patrizio;

Decreto del Dirigente della P.F. Tutela del Territorio di Fermo della Regione Marche n. **61** del **27/07/2021** con il quale è stata rilasciata all'impresa S.A.M. S.r.l. Unipersonale una Concessione Idraulica Ventennale ai sensi dell'art. 30 della L.R. 05/2006, relativa a n. 2 scarichi in sponda dx del Fosso San Pietro delle acque reflue provenienti dalle canalette poste perimetralmente alla nuova vasca della discarica in località San Pietro nel comune di Torre San Patrizio.

## Descrizione installazione

L'installazione comprende una discarica per rifiuti speciali non pericolosi (operazione di smaltimento D1) con annesso impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas da rifiuti della potenzialità di KW 130 (meccanici).

La discarica dista circa 1,0 Km dal nucleo abitativo più vicino rientrante nel territorio comunale di Monte Urano in direzione est, mentre dista circa 3,2 Km in direzione nord-est dal centro della cittadina. Gli altri centri abitativi confinanti sono quelli di Torre S. Patrizio a circa 2,7 Km ad ovest, Monte San Pietrangeli a 4,8 Km a nord-ovest e la località Campiglione di Fermo a circa 2,4 Km in direzione sud-est.

Il volume dei rifiuti, che potrà complessivamente essere abbancato, considerata la prima vasca originaria approvata nel 2010 e quella in ampliamento approvata nel 2016, è indicato nella seguente tabella:

Tabella riepilogativa superfici e volumi

Superficie totale impianto compreso ampliamento (area recintata)	mq. 74.425	
Superficie vasca originaria (in pianta)	mq. 9.741	
Superficie nuova vasca in ampliamento (in pianta)	mq. 39.296	
Volume autorizzato vasca originaria ( <i>Determinazione n. 68 del 25.08.2010 - R.G. n. 952</i> )		mc. 119.644
Volume autorizzato nuova vasca in ampliamento ( <i>Determinazione n. 107 del 10.08.2016 - R.G. n. 813</i> )		mc. 388.824
Volume complessivo utile netto		<b>mc. 508.468</b>
Volume copertura finale strutturata più strato di regolarizzazione ( <i>art. 5, c. 2, l. c) d.lgs. 36/2003</i> )	mc. 84.440	
Volume terra di copertura giornaliera e/o periodica ( <i>art. 5, c. 2, l. c) d.lgs. 36/2003</i> )	mc. 45.677	
<i>Volume residuo netto stimato al 31/05/2021</i>	<b>mc. 321.710</b>	

Raggiunta la saturazione della discarica inizierà la fase di gestione delle operazioni di chiusura con copertura superficiale finale (dopo due anni dal termine degli abbancamenti) e successiva esecuzione del piano di ripristino ambientale. Successivamente alla fase di cui sopra verrà mantenuto il programma di gestione previsto per la fase post-operativa che avrà una durata complessiva di almeno 30 anni.

Presso l'installazione è funzionante un sistema di captazione ed aspirazione del biogas esteso sia sul corpo della vecchia discarica del Consorzio Smaltimento Rifiuti di Torre San Patrizio sia sul corpo dell'impianto di discarica gestito dalla S.A.M. S.r.l. autorizzato con A.I.A. (con atti richiamati in premessa) descritto negli elaborati tecnici.

L'impianto di valorizzazione energetica del biogas estratto da entrambi i corpi di discarica con produzione di energia elettrica ha le caratteristiche riportate nella documentazione tecnica approvata con la determinazione dirigenziale n. 53 del 19/06/2019, come di seguito elencate:

- Impianto di valorizzazione energetica del biogas estratto da entrambi i corpi di discarica con produzione di energia elettrica, come descritto nel progetto definitivo già approvato con la Determinazione dirigenziale di questo Settore n. 53 del 19/06/2019 (R.G. n. 497).

b) Caratteristiche tecniche impianto:

- i. il picco di produzione di biogas è previsto nel 2030, dove a seconda della qualità merceologica e della relativa presenza di frazione organica nei rifiuti abbancati si potrà avere una produzione compresa nell'intervallo 700.000 – 2.500.000 m<sup>3</sup>;
  - ii. con un coefficiente di captazione pari all'85% il quantitativo massimo di da avviare a alla valorizzazione energetica risulterà pari a 2.125.000 m<sup>3</sup>/anno. La % di metano media prevista nel biogas è pari a circa il 45%, quindi stimando un peso specifico del biogas di circa 1,284 kg/m<sup>3</sup> la quantità giornaliera massima, in termini di peso, risulterà pari a 8,0 ton/giorno;
  - iii. il progetto di ampliamento approvato con *Determinazione della Provincia di Fermo R.G. n. 1494 del 14/12/2012*, prevede la realizzazione di 39 pozzi di estrazione trivellati da realizzare durante gli abbancamenti;
- c) l'impianto di combustione del biogas è costituito da un gruppo di generazione con motore MAN E 0836 LE202 avente le seguenti caratteristiche:
- i. la potenza meccanica è pari a 130Kw;
  - ii. la potenza elettrica nominale è pari a 116 Kw<sub>el</sub>;
  - iii. al motore è accoppiato un alternatore sincrono previsto per funzionare in parallelo alla frequenza di rete di 50 Hz;
  - iv. la potenza di immissione in rete limitata da ENEL è pari a 89,9 Kwel
- d) per le attività di valorizzazione del biogas si determinano due punti di emissioni convogliati in atmosfera:
- E1 – Impianto di smaltimento fumi di combustione motore;
  - E2 – Torcia di combustione d'emergenza del biogas

## Iter del procedimento

Con nota prot. n. 001915 del 21/02/2020 (*assunta al prot. n. 2890 del 24/2/2020*) il SUAP Piceno Consind di Ascoli Piceno trasmetteva l'istanza [ID SUAP **418-2020**] presentata dall'impresa **S.A.M. S.r.l.** (C.F. 01891740449) presso il medesimo SUAP, in data 21/02/2020, per il riesame / rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all'installazione di *discarica per rifiuti non pericolosi* situata in località San Pietro di Torre San Patrizio, ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, scadente il 25/08/2020<sup>1</sup>, corredata dei seguenti elaborati:

- Elab. A - Relazione tecnica - febbraio 2020;
- Tav. 1 - Planimetria generale - febbraio 2020
- Tav. 2 - Sezioni di progetto - febbraio 2020

Con successiva nota prot. n. 002690 del 17/03/2020 (*assunta al prot. n. 4202 in pari data*) il SUAP Piceno Consind di Ascoli Piceno trasmetteva un'integrazione (*errata-corrige*) della documentazione tecnica relativa al “Quadro di utilizzo delle terre e rocce da scavo” ai sensi dell'art. 5 del DM 161/2012.

A norma dell'art. 29-octies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- il riesame dell'AIA tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Al riguardo, ai sensi dell'art. 29-bis, comma 3, del medesimo decreto, per le discariche di rifiuti, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici previsti per il rilascio dell'AIA se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, tuttora vigente;
- il provvedimento conclusivo di riesame raggruppa e sostituisce tutti gli atti di autorizzazione succedutesi nel tempo;
- per la discarica registrata EMAS e/o certificata ISO 14001, il successivo riesame sarà effettuato almeno ogni 16 anni (oppure ogni 12 anni), purché si conservi l'efficacia di dette certificazioni, oppure entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT;
- fino alla conclusione del procedimento di riesame, il gestore della discarica può continuare l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

Con nota di questo Settore prot. n. 4856 del 06/04/2020 si comunicava all'impresa richiedente nonché agli enti e servizi interessati (*Comuni di Torre San Patrizio, Fermo e Monte Urano; ARPAM Dipartimento di Fermo; ASUR Area vasta n. 4 di Fermo; Settore Urbanistica della Provincia di Fermo*):

- l'avvenuto deposito degli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152;
- l'avvio del procedimento ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a far data dal 21/02/2020;
- la pubblicazione sul sito web della Provincia, dal giorno 07/04/2020, dell'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici ove prendere visione degli atti e trasmettere, entro il termine di trenta giorni, le osservazioni, in luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

<sup>1</sup> Cfr. determinazione dirigenziale di questo Settore n. 78 del 30/9/2010 (Reg. Gen. n. 1105) con la quale è stata volturata all'impresa S.A.M. S.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata al Comune di Torre San Patrizio con determinazione dirigenziale n. 68 del 25/8/2010 (Reg. Gen n. 952).

- la convocazione di apposita Conferenza di servizi, in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 29-quater, decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, alla quale venivano invitate, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, le amministrazioni competenti in materia ambientale nonché in materia urbanistica, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Ai fini del coordinamento delle procedure amministrative, nell'ambito delle medesima Conferenza veniva valutata anche l'istanza presentata presso il SUAP in data 31/03/2020 [ID SUAP **632-2020**], finalizzata alla modifica, ai sensi dell'articolo 29-nones del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della Determinazione Dirigenziale n. 107 del 10/8/2016 (Reg. Gen. n. 813) di questo Settore, con il quale è stato approvato, con procedura unica di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale, il progetto di “Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi” situata in località San Pietro di Torre San Patrizio.

La modifica consisteva nella sostituzione di un'opera di sostegno originariamente prevista in terre rinforzate con una paratia in calcestruzzo armato da proseguire anche in un tratto delle scarpate di scavo attualmente realizzate a quota 146 m.s.l.m. Contestualmente a tale intervento era previsto anche un recupero di volumi, non realizzati durante l'esecuzione dei lavori del primo stralcio funzionale, da effettuare attraverso modeste variazioni dei profili di scavo che, comunque, non comportassero aumento della volumetria complessiva di abbancamento dei rifiuti rispetto a quanto già autorizzato con i citati provvedimenti. Con la sua approvazione si sarebbero apportate modifiche agli elaborati tecnici già presentati con l'istanza di riesame in oggetto.

A causa dell'emanazione di misure prudenziali a tutela della salute e della pubblica incolumità nell'ambito delle finalità volte al contenimento del diffondersi del coronavirus, la prima seduta della **Conferenza dei Servizi** veniva posticipata, infine, al **10 giugno 2020**.

Pervenivano, nel frattempo, i pareri scritti espressi, rispettivamente, dall'ARPAM - Dipartimento di Fermo con nota prot. n. 13852 del 21/05/2020 (*contenente una serie di richieste di integrazioni documentali*), dal Comune di Monte Urano con nota prot. n. 6330 del 09/06/2020 (*contenente, fra l'altro, rilievi in ordine a Piano di utilizzo delle terre e rocce di scavo*) e dal Comune di Torre San Patrizio con nota prot. n. 2733 del 09/06/2020 (*contenente, fra l'altro, osservazioni in merito al procedimento seguito per l'esame della richiesta di modifica della discarica e sulla legittimità della S.A.M. S.r.l. a gestire l'impianto avendo rilevando dubbi sui rapporti giuridici intercorsi fra Comune ed impresa che coinvolgerebbero anche le passate determinazioni della Provincia*).

Con il relativo **verbale n. 1**, inviato con nota di questo Settore prot. n. 7426 del 12/06/2020, dando, comunque, atto che dalla lettura dei *Rapporti conclusivi* delle visite ispettive integrate AIA svolte, a norma dell'art. 29-decies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal gruppo ispettivo dell'ARPAM relativamente agli anni 2016, 2017 e 2019 non si evincevano inottemperanze o osservazioni sostanziali da segnalare, si faceva richiesta all'impresa di S.A.M. S.r.l. di trasmettere ai sensi dell'art. 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la documentazione integrativa richiesta nell'ambito della medesima seduta.

Con la nota prot. n. 009301 del 13/10/2020 il SUAP Piceno Consind di Ascoli Piceno trasmetteva la documentazione integrativa presentata dall'impresa **S.A.M. S.r.l.** (C.F. 01891740449) presso il medesimo SUAP, in data 09/10/2020, in riscontro alla richiesta formulata con nota di questo Settore prot. n. 7426 del 12/06/2020, corredata dai seguenti elaborati:

- B13-bis: Planimetria di progetto (individuazione vasca)
- B14-bis: Planimetria di progetto (distanzi)
- B15-bis: Planimetria di progetto rete drenaggio percolato pozzi biogas
- B16-bis: Planimetria di progetto viabilità interna scoli superficiale recinzione
- B18a-bis: Sezioni di progetto
- B18b-bis: Sezioni di progetto.

- B18c-bis: Sezioni di progetto
- D2.1-ter: Pianimetria monitoraggio
- D4-bis: Piano finanziario SAM discarica 2020
- D1-quater: Piano gestione operativa
- D2-quater: Piano Sorveglianza e Controllo
- D3-quater: Post Operativa
- F-nones: Aggiornamento PdU
- I: Relazione tecnica valori di fondo+allegati
- L: Relazione Esplicativa
- H: Valutazione impatto odorigeno

Con nota di questo Settore prot. n. 13845 del 23/10/2020, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, veniva convocata, in prosecuzione dei lavori, la seduta della **Conferenza di servizi** per il giorno **12 novembre 2020** da tenersi con modalità "a distanza" mediante videoconferenza.

L'ARPAM - Dipartimento di Fermo faceva pervenire il proprio contributo istruttorio espresso con nota prot. n. 31401 del 29/10/2020 in cui si ritengono adeguate le modifiche apportate ai vari elaborati integrativi e si avanzavano, altresì, alcune osservazioni.

Il Comune di Monte Urano faceva pervenire il proprio contributo istruttorio espresso con nota prot. n. 13752 del 11/11/2020 del 29/10/2020 in cui si informava che era stata autorizzata la proroga per la coltivazione di ghiaia e sabbia in località Tenna alla ditta Socab Srl di Porto San Giorgio e che la relativa convenzione integrativa era stata sottoscritta dalle parti in data 11/11/2020, mancando, a quel momento, solo Provvedimento di Autorizzazione rilasciato il quale avrebbero potuto essere ripresi i lavori di coltivazione.

Inoltre, si ribadiva di aver più volte sollevato problematiche di carattere ambientale, relative ai cattivi odori provenienti dall'area in questione, ove insistono la discarica in oggetto ed un allevamento suinicolo, chiedendo, pertanto, alle Amministrazioni competenti di valutare con maggiore attenzione la documentazione prodotta dall'impresa SAM riguardo l'efficienza dei monitoraggi e controlli proposti.

Nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il **12 novembre 2020** come riportato nel **verbale n. 2**, si esaminavano, fra l'altro, i seguenti argomenti:

- in ordine alla non sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi dell'art. 4 del DM 15 aprile 2019, n. 95, l'impresa produceva una specifica annotazione riportata nell'Elab. **L** "Relazione esplicativa", e forniva, in sede di conferenza, ulteriori elementi a sostegno;
- Il Sindaco di Torre San Patrizio evidenziava, così come già aveva fatto nel corso della precedente seduta, la propria posizione contraria in ordine alla titolarità dell'impianto in capo all'impresa S.A.M. srl. Si apriva un'ampia discussione in merito;
- dal parere espresso dall'ARPAM con nota prot. n. 31401 del 29/10/2020, si traeva spunto per discutere alcuni dei nuovi elaborati trasmessi ad integrazione dell'istanza iniziale. In particolare, si soffermava l'attenzione sulla valutazione dell'impatto odorigeno per il quale l'elaborato **H** "Valutazione dell'impatto odorigeno" prevede un piano di monitoraggio e controlli degli odori della discarica mediante indagine olfattometrica a frequenza biennale. Si avviava una discussione al riguardo sia sulla frequenza che in ordine alle modalità di effettuazione, che si concludeva dando mandato all'impresa di fornire una proposta tecnica finalizzata a introdurre ulteriori elementi di valutazione, controllo e riduzione delle emissioni odorigene della discarica;

- l'elenco dei rifiuti ammessi in discarica (approvato con la citata Determinazione n. 107/2016) da verificare ed eventualmente da emendare sulla base dei nuovi criteri introdotti dal citato d.lgs. n 121/2020;
- introduzione degli pneumatici fuori uso da utilizzare come materiale da ingegneria, che la nuova disciplina consente e che alcuni elaborati tecnici riproducono i relativi particolari costruttivi: considerato che, dal punto di vista formale, gli stessi sono rifiuti e, come tali essere registrati in ingresso alla discarica, andrebbe specificato il loro utilizzo (materiale da ingegneria) nello spazio annotazioni dello stesso registro.

I lavori della Conferenza dei Servizi venivano ripresi il **26 novembre 2020**, con modalità a distanza in videoconferenza, previa convocazione effettuata con nota di questo Settore prot. n. 15313 del 17/11/2020, con la quale si trasmetteva anche il 2° verbale della Conferenza tenutasi il 12/11/2020. Il Comune di Torre San Patrizio con nota prot. n. 5956 del 26/11/2020 informava circa l'impossibilità sopravvenuta a partecipare alla Conferenza richiamando le prese di posizione e le conclusioni fatte constare nell'ultima seduta.

Nel corso di tale seduta come riportato nel **verbale n. 3**, si esaminavano, fra l'altro, i seguenti argomenti:

- valutazione dell'impatto odorigeno e del relativo l'Elab. H “Valutazione impatti odorigeni”, rispetto al quale, dopo ampia discussione, si conveniva, di nuovo, che l'impresa avrebbe dovuto ripresentare un “aggiornamento della proposta tecnica di valutazione degli odori” che prevedesse almeno l'introduzione dei seguenti ulteriori elementi:
  - *integrazione di uno o più punti recettori situati nell'aree ubicate ad ovest dell'abitato di Monte Urano (da individuare fra la strada provinciale transcollinare e il centro abitato) e ad ovest della discarica da orientare lungo la direttiva che guarda all'abitato di Torre San Patrizio;*
  - *modifica delle modalità di effettuazione dell'indagine Olfattometrica che preveda una frequenza semestrale (estate/inverno) nel primo biennio successivo alla conclusione del procedimento di riesame, per poi passare alla frequenza biennale.*
- formazione di una sottocommissione con il compito di approfondire nel dettaglio il riesame e la verifica delle BREF riportate nell'Elab. E1/bis “AIA Relazione tecnica” (parte terza, capitolo 7, pag. 18 e ss.) approvato con Determinazione n. 107 del 10/08/2016 (R.G. n. 813), alla luce delle modifiche sostanziali apportate dal decreto legislativo 3/9/2020, n. 121, al decreto legislativo 13/01/2003, n. 36,
- verifica del “cronoprogramma dei lavori” (*approvato con la citata citata Determinazione n. 107/2016*) in considerazione delle modifiche autorizzate nel frattempo al progetto della discarica;
- esame del Piano di Gestione Operativa (Elab. D1-quater);
- esame del Piano Finanziario (Elab. D4-bis).

Con nota di questo Settore prot. n. 15989 del 30/11/2020 si trasmetteva il verbale n. 3 della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 26/11/2020.

In data **29/04/2021** si riuniva la “sottocommissione”, in conformità a quanto indicato dalla Conferenza dei Servizi nella seduta tenutasi il 26/11/2020 (cfr. verbale n. 3), per affrontare nel dettaglio la verifica delle BREF riportate nell'Elab. **E1/bis** “AIA Relazione tecnica” (*parte terza, capitolo 7, pag. 18 e ss.*) da cui emergevano una serie di indicazioni, sia formali che di sostanza, da tradurre in un nuovo elaborato sostitutivo del citato Elab. E1/bis, da redigere da parte dell'impresa richiedente.

Con nota di questo Settore prot. n. 6719 del 03/05/2021 veniva trasmesso il verbale della sottocommissione riunitasi il 29/04/2021 e si comunicava la convocazione della quarta seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno **13 maggio 2021**.

Il Comune di Torre San Patrizio con nota prot. n. 2522 del 13/05/2021 informava circa l'impossibilità sopravvenuta a partecipare alla Conferenza richiamando e tenendo ferme le prese di posizione e le conclusioni già fatte constare.

Tale seduta, come riportato nel **verbale n. 4**, si concludeva con la richiesta di chiarimenti ed integrazioni in relazione ai seguenti argomenti:

- ✓ Elab. "D1-quater - Piano gestione operativa";
- ✓ Elab. "E1-bis - AIA Relazione tecnica";
- ✓ Elab. "H - Valutazione impatti odorigeni";
- ✓ Elab "L\_Relazione Esplicativa";
- ✓ Osservazioni ARPAM;
- ✓ Elab. "D4-bis - Piano Finanziario".

Con nota di questo Settore prot. n. 7404 del 13/05/2021 si trasmetteva il verbale n. 4 della Conferenza dei Servizi tenutasi il 13/05/2021 e si faceva richiesta all'impresa richiedente di fornire i chiarimenti e le integrazioni come indicato nel suddetto verbale.

Con la nota prot. n. 006629 del 29/06/2021 il SUAP Piceno Consind di Ascoli Piceno trasmetteva la documentazione integrativa presentata dall'impresa S.A.M. S.r.l. (C.F. 01891740449), presso il medesimo SUAP, in riscontro alle indicazioni contenute nel verbale n. **4** della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 13/05/2021, composta dai seguenti elaborati

- B22-bis "Tempi di realizzazione dell'impianto" - giugno 2021;
- D1-quinquies "Piano di gestione operativa" - giugno 2021;
- D2- quinquies "Piano Sorveglianza e Controllo" - giugno 2021;
- D4-bis "Piano Finanziario" - giugno 2021;
- E1-ter "AIA - BAT" - giugno 2021;
- H-bis "Valutazione impatto odorigeno" - giugno 2021;
- L-bis "Relazione esplicativa" - giugno 2021.

Con nota di questo Settore prot. n. 10408 del 02/07/2021 si comunicava la convocazione della quinta seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno **4 agosto 2021** per procedere alla conclusione dei lavori.

Il Comune di Monte Urano faceva pervenire il proprio contributo istruttorio espresso con nota prot. n. 9492 del 04/08/2021, in cui si confermavano, fra l'altro, le prescrizioni evidenziate nelle precedenti Conferenze dei Servizi in merito agli impatti odorigeni, che sono state riportate nella Tav. H-bis integrativa "Valutazione impatto odorigeno" dall'impresa S.A.M. S.r.l. e si comunicava che, fermo restando il rispetto delle prescrizioni sopra citate, di non partecipare alla Conferenza dei servizi per sovraccarico di impegni.

Il Comune di Torre San Patrizio con nota prot. n. 4052 del 04/08/2021 informava circa l'impossibilità sopravvenuta a partecipare alla Conferenza richiamando e tenendo ferme le prese di posizione e le conclusioni già fatte constare quali ragione di dissenso motivato.

La seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il **4 agosto 2021**, come riportato nel **verbale n. 5**, dove veniva esaminata la documentazione integrativa del 29/06/2021, si concludeva esprimendo **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le prescrizioni indicate nel corso dei lavori della stessa da aggiungersi a quelle di rito previste per tali fattispecie, e comprendendo l'approvazione degli elaborati tecnici progettuali ex novo e quelli sostituiti, come indicato nell'elenco predisposto dall'impresa nell'Elab. "L-bis - Relazione esplicativa - giugno 2021".

Nel corso della seduta i rappresentanti dell'impresa hanno trasmesso:

- l'elaborato E1-quater "AIA -BAT" - agosto 2021, che modifica e sostituisce il precedente E1-ter "AIA -BAT" - giugno 2021;

- l'elaborato D1-sexies "Piano di gestione operativa" - agosto 2021, che modifica e sostituisce il precedente D1-quinquies "Piano di gestione operativa" - giugno 2021;
- le concessioni idrauliche rilasciate dalla P.F. Tutela del Territorio di Fermo della Regione Marche:
  - ✓ decreto n. 25 del 26 novembre 2018;
  - ✓ decreto n. 61 del 27 luglio 2021.

Tali elaborati venivano poi trasmessi, con nota prot. n. 12589 del 12/08/2021, a tutti i soggetti interessati unitamente al relativo verbale della Conferenza dei Servizi.

Di seguito si evidenziano le prescrizioni e le indicazioni scaturite nel corso della seduta del **4 agosto 2021** di cui tenere conto nella redazione del provvedimento di autorizzazione:

- riguardo all'elenco dei codici EER dei rifiuti ammessi in discarica, riportato nell'Elab. "L/bis - Relazione esplicativa - giugno 2021":
  - ✓ *in relazione al rifiuto di cui al codice EER 160103, l'elenco da autorizzare conterrà la seguente descrizione: "pneumatici fuori uso \* (limitatamente a quelli previsti dall'art. 6, lettera m, del D.Lgs. n. 36/2003 soltanto per usi ingegneristici)";*
  - ✓ *stralciare dall'intero elenco il riferimento alla "Nota 2" [relativa alla non necessità di effettuare le determinazioni analitiche dei rifiuti in ingresso]*
- in relazione alla copertura giornaliera del banco in avanzamento dei rifiuti stoccati in discarica, si accoglie la richiesta di utilizzare anche i seguenti rifiuti non pericolosi se valutati idonei ai sensi della normativa Uni:
  - ✓ *EER 17 05 04 terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 aventi le caratteristiche riportate nella colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06", con la prescrizione che i rifiuti, dopo la loro verifica, devono comunque, essere registrati in entrata nel registro di carico e scarico;*
  - ✓ *EER 19 05 03 compost fuori specifica con la prescrizione che tali rifiuti, dopo la loro verifica (le cui caratteristiche di stabilità, di umidità e di maturità devono essere garantite dal processo di biostabilizzazione atto a ridurre in maniera idonea l'attività biologica del materiale, nel rispetto degli standard di qualità previsti dalle disposizioni regionali vigenti in materia), devono comunque, essere registrati in entrata nel registro di carico e scarico e possono essere ordinariamente mescolati con terra in percentuale di circa il 50%;*
- il nuovo elaborato E1-quater "AIA -BAT" - agosto 2021 modifica e sostituisce il precedente E1-ter "AIA -BAT" - giugno 2021;
- il nuovo elaborato D1-sexies "Piano di gestione operativa" - agosto 2021 modifica e sostituisce il precedente D1-quinquies "Piano di gestione operativa" - giugno 2021;
- dall'esame del nuovo elaborato D4-bis "Piano economico finanziario" - giugno 2021 si evidenzia, in particolare, a pag. 25, che l'importo complessivo necessario per la gestione post-operativa dell'impianto, a partire dal 01/01/2030, relativo alla quantità complessiva dei due corpi di discarica ammontante a mc 508.424, risulta determinato pari ad €. 2.573.188,00. Rispetto a tale importo l'impresa dovrà aggiornare, di conseguenza, il valore della garanzia finanziaria prestata per la gestione post operativa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. A tal riguardo, è stata effettuata la verifica della congruità della medesima garanzia sulla base delle indicazioni di cui all'allegato A, punto 9, della deliberazione della Giunta Regionale n. 994 del 21/7/2008, contenute nella Tabella di riferimento per il calcolo delle garanzie finanziarie - Fase post chiusura riportata a pag. 19, previste per le discariche per rifiuti non pericolosi: mc 508.424 x €/mc 4, 5 = €. 2.287.908. Considerato che l'importo determinato dall'impresa (€. 2.573.188,00) risulta maggiore, la congruità è, perciò, stata verificata;
- in relazione alla procedura da adottare in caso di conferimenti eccezionali di rifiuti, prevista dall'art. 4-bis, punto 3) dell'Elaborato D1-sexies "Piano gestione operativa" si prescrive:

- ✓ *l'attivazione del sistema dovrà comunque garantire che la nebulizzazione di acqua e prodotti dovuta al sistema non crei interferenze con il corpo discarica. I prodotti utilizzati nel sistema non devono contenere sostanze pericolose, ai sensi della tabella 1 dell'allegato V, alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;*
- in relazione al sistema di captazione del biogas prodotto dal corpo discarica, sia dal corpo ex Discarica Consortile in *post mortem*, sia dal nuovo corpo discarica in coltivazione, si prescrive:
  - ✓ *dovranno essere adottate procedure gestionali volte all'ottimizzazione della resa della rete di captazione, sia nella fase di gestione operativa, che nella fase di gestione post operativa, volte alla massima valorizzazione del biogas prodotto.*

Questo Settore, con nota prot. n. 12589 del 12/08/2021, trasmetteva, anche ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, copia del verbale n. 5 (conclusivo) della seduta tenutasi il 04 agosto 2021 e relativi allegati, rappresentando altresì:

- di ritenere opportuno richiamare quanto già esposto in merito con nota prot. n. 10314 del 11/8/2020 - punto 3) (*inerente il procedimento di approvazione della paratia in c.a. della discarica di cui trattasi*) oltre a quanto asserito nel corso della 2° seduta della Conferenza, inerente questo procedimento, tenutasi il 12/11/2020: *“Il Dott. Fausti in merito a quanto sostenuto dal Comune di Torre San Patrizio, circa la presunta “illegittimità o irregolarità” degli atti assunti, a suo tempo, dall'allora amministrazione comunale, rileva che, allo stato attuale non risulta pervenuto a questo Settore nessun atto formalmente assunto dal Comune di Torre San Patrizio (per es. una revoca o annullamento delle deliberazioni comunali) che disponga diversamente. Pertanto, ritiene che dovranno essere altri enti a decidere sulla validità dei contratti in essere fra Comune e impresa.”*
- di rammentare che, ai sensi del comma 7, dell'art. 14-ter della citata legge, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
- di evidenziare, pertanto, che, ai sensi dell'art. 14-quater, questo Settore - decorsi 15 giorni dall'invio - avrebbe concluso il sub-procedimento di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con l'emanazione della relativa determinazione dirigenziale da inviare al SUAP per il rilascio del provvedimento finale in applicazione del DPR 7 settembre 2010, n. 160.

## **Oneri istruttori**

In data 21/02/2020 è stato accertato che l'impresa ha effettuato il versamento di €. **1.815,00** relativo agli oneri istruttori dell'AIA, secondo i criteri individuati dalla D.G.R. 5 ottobre 2009, n. 1547.

## **Garanzie finanziarie**

### **Discarica D1**

Gli importi delle garanzie finanziarie, relative alla discarica, di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 vengono determinati ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 994 del 21/7/2008:

**1. Garanzia per la gestione operativa, comprese procedure di chiusura (comma 1):**

La garanzia viene così calcolata: [(volumetria utile X importo unitario previsto) + (superficie utile X importo unitario previsto)].

Dati:

- *volumetria utile* = mc. 508.468,00;
- *importo unitario* = €. 7,00 /mc;
- *superficie utile* = mq. 74.425,00;
- *importo unitario* = €. 1,50 /mq.

Importo garanzia = [(mc. 508.468,00 x €. 7 /mc) + (74.425,00 x 1.5 €/mq)] = €. 3.670.913,50

Ai sensi del punto 14.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 21/7/2008, l'importo della garanzia in fase operativa viene ridotto del 50% poiché l'impianto risulta in possesso di registrazione EMAS N. IT-001884 con certificazione aggiornata in data 25/03/2021 e valevole fino al 21 gennaio 2024:

Importo garanzia = €. 3.670.913,50 - 50% = **€. 1.835.456,75**

Al riguardo, si rammenta che con nota datata 18/12/2018 (*pervenuta ed assunta in pari data al prot. n. 23235*), l'impresa **S.A.M. S.r.l.** aveva trasmesso l'Atto di Variazione della polizza n. **1/40201/96/11068489** - appendice n. 3 e relativo allegato, - **per l'importo di €. 1.835.476,75** - stipulata il 17/12/2018 con la UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.A., valida fino al 11/12/2028, a garanzia di quanto disposto dall'autorizzazione, relativamente alla gestione operativa della discarica.

Pertanto, si dovrà provvedere all'aggiornamento della polizza fideiussoria che recepisca gli estremi del nuovo provvedimento.

**2. Garanzia per la gestione successiva alla chiusura (comma 2)**

Il Piano economico finanziario di cui all'articolo 8, lettera *m*) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera *i*), punto 4) decreto legislativo 3/9/2020, n. 121, presentato dall'impresa nella versione ultima del giugno 2021 (elaborato D4-bis), prevede, a pag. 25, l'importo necessario per la gestione post-operativa dell'impianto, a partire dal 01/01/2030, relativo alla quantità complessiva dei due corpi di discarica (mc 508.424): **€. 2.573.188,00**.

Tenuto conto che con nota datata 02/10/2020 (*assunta al prot. n. 12636 in pari data*) l'impresa **S.A.M. S.r.l.** aveva trasmesso la garanzia finanziaria per l'importo di €. 2.554.700,00 costituita da *fidejussione bancaria a prima richiesta* n. **2200498** emessa dal BANCO DESIO (C.F./P.I.

01181770155) con sede legale in Desio (MB), via Rovagnati n. 1, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Determinazione dirigenziale n. 107 del 10/8/2016 – Reg. gen. n. 813 (punto 18, terzo trattino, della parte dispositiva), per la gestione post operativa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Tale garanzia era stata accettata da questo Settore con nota prot. n. 15519 del 20/11/2020.

Si evidenzia che l'impresa dovrà aggiornare, di conseguenza, tale garanzia finanziaria incrementandone il valore di **€. 18.488,00** (= 2.573.188,00 - 2.554.700,00).

## **Esito istruttoria**

L'istruttoria tecnica **AIA** è stata effettuata, visti i principi di cui all'art. 6, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, considerato che l'installazione rientra nell'allegato **VIII** alla Parte seconda, punto **5.4** del medesimo decreto, e tenuto conto che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3/9/2020, n. 121, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 208/850 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*, sono state introdotte sostanziali modifiche al decreto legislativo 13/01/2003, n. 36, il quale, all'articolo 1, comma 2, dispone che si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti del decreto legislativo 04/03/2014, n. 46, se sono soddisfatti requisiti del medesimo decreto n. 36/2003 (in ordine alle *migliori tecniche disponibili*).

Con la seduta del **4 agosto 2021** la Conferenza dei Servizi concludeva i lavori avviati, in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 29-quater, decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, a seguito dell'istanza presentata dall'impresa **S.A.M. S.r.l.** (C.F. 01891740449) presso il SUAP Piceno Consind, in data 21/02/2020, per il riesame - rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all'installazione di *discarica per rifiuti non pericolosi* situata in località San Pietro di Torre San Patrizio, ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Con nota di questo Settore prot. n. 12589 del 12/08/2021 si trasmetteva - mediante PEC - all'impresa richiedente ed a tutti gli enti e servizi interessati anche ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, copia del verbale n. **5** (conclusivo) della seduta tenutasi il **04 agosto 2021** e relativi allegati.

Con la medesima nota si rammentava che, ai sensi del comma 7, dell'art. 14-ter della citata legge, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Si evidenziava, infine, che, ai sensi dell'art. 14-quater, questo Settore - decorsi 15 giorni dall'invio - avrebbe concluso il sub-procedimento di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con l'emanazione della relativa determinazione dirigenziale da inviare al SUAP per il rilascio del provvedimento finale in applicazione del DPR 7 settembre 2010, n. 160.

----oooo----

Pertanto, si **propone** di:

1. **concludere** il sub-procedimento di competenza di questo Settore, avviato a seguito dell'istanza presentata il **21 febbraio 2020** da Massimo Properzi, in qualità di responsabile legale dell'impresa **S.A.M. S.r.l.** Unipersonale (C.F. 01891740449), con sede legale in Via Corvese, 40 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM), presso il SUAP Piceno Consid;

2. **rilasciare il rinnovo / riesame** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa all'istallazione di *discarica per rifiuti non pericolosi* situata in località San Pietro di Torre San Patrizio, compresa nell'allegato **VIII** alla Parte seconda, punto **5.4** del medesimo decreto e operazione di smaltimento **D1** di cui all'allegato B alla Parte quarta dello stesso, gestita dall'impresa **S.A.M. S.r.l.** (C.F. 01891740449) che, ai sensi dell'elenco riportato nell'Allegato IX alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210);
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della Parte quinta del decreto);
  - Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte terza).
3. **confermare**, ai sensi dell'art. 208, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 10, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio della discarica di rifiuti speciali non pericolosi (**D1**) sita in località San Pietro nel Comune di Torre San Patrizio;
4. **classificare** l'impianto in oggetto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come discarica per rifiuti non pericolosi;
5. **specificare** che la capacità volumetrica di abbancamento dei rifiuti è indicata nella tabella riportata nel precedente paragrafo "Descrizione installazione";
6. **confermare** gli elaborati di cui all'allegato "A" già approvati con precedenti provvedimenti sopra richiamati;
7. **approvare** gli elaborati di cui all'allegato "B" allegati all'istanza in oggetto e successive integrazioni, come sopra riportato;
8. **richiamare**, in particolare, l'elab. E1-quater "AIA-BAT datato agosto 2021 riportante le BREF disponibili cui far riferimento nella gestione dell'istallazione di cui trattasi;
9. **approvare**, altresì, specificatamente, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, i seguenti piani, dettagliati nel suddetto elenco degli elaborati approvati:
  - Piano di gestione operativa;
  - Piano di gestione post-operativa;
  - Piano di sorveglianza e controllo.
10. **prendere atto** dell'elaborato L-bis "Relazione Esplicativa datata giugno 2021" trasmesso dal SUAP con nota prot. n. 6629 del 29/06/2021 con particolare ed esclusivo riferimento ai seguenti elementi:
  - a) Modulo di Caratterizzazione di base dei rifiuti riportato nel relativo allegato 2 a tale elaborato, l'impresa dovrà utilizzare;
  - b) Valorizzazione del biogas ed emissioni il cui quadro tecnico è riportato nel relativo allegato 5 a tale elaborato;
  - c) Copertura giornaliera del banco di avanzamento dei rifiuti come specificato nel quadro prescrittivo (recepito nell'allegato B "Quadro prescrizioni", punto 2.5).
11. **stabilire** che il Piano di ripristino ambientale dell'area di cui trattasi – già approvato con il precedente provvedimento di questo Settore n. 107 del 10/08/2016 (R.G. n.813) – dovrà essere avviato dalla data di cessazione definitiva dell'attività autorizzata, ed è vincolato al rispetto delle indicazioni tecniche, delle modalità operative e dei tempi cronologici contenuti negli elaborati progettuali approvati, sopra richiamati;
12. **disporre** che:
  - a) le operazioni di chiusura dell'impianto al termine della gestione operativa avverranno secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e dovranno essere svolte nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nella specifica sezione contenuta nel Piano di gestione operativa approvato con il presente

- atto; l'approvazione della chiusura della discarica avverrà con atto ufficiale dell'autorità competente;
- b) la durata della gestione in fase post-operativa è pari ad anni 30 dalla data di approvazione della chiusura della discarica comunicata ai sensi dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e le relative operazioni dovranno essere svolte nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel Piano di gestione post-operativa approvato con il presente atto.
13. **prendere atto** del Piano Finanziario di cui all'articolo 8, lettera *m*) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, presentato dall'impresa nella versione ultima del giugno 2021 (*Elaborato D4-bis trasmesso il SUAP Piceno Consind di Ascoli Piceno con nota prot. n. 006629 del 29/06/2021*);
14. **ribadire**, in merito ai lavori di realizzazione della discarica, le prescrizioni costruttive dell'impianto contenute nella relativa sezione dell'allegato "C" - Quadro prescrittivo;
15. **stabilire** che i lavori di costruzione della discarica dovranno essere realizzati nel rispetto delle indicazioni tecniche e con le modalità indicate negli elaborati progettuali approvati e sopra richiamati e dovranno essere completati nei tempi cronologici di esecuzione previsti nel sopra citato elaborato B22-bis datato giugno 2021;
16. **disporre** che, nella gestione operativa e post-operativa della discarica in parola, devono essere rispettate tutte le modalità e le indicazioni descritte negli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento e, in particolare, quelle contenute nel Piano di gestione operativa, nel Piano di gestione post-operativa e nel Piano di sorveglianza e controllo approvati il presente provvedimento, nonché tutte le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 13 e dal punto 2, dell'allegato 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121*), e le condizioni, in quanto applicabili e non in contrasto con quelle contenute nel presente atto, previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla L.R. n. 24/2009, che si intendono richiamate come prescrizioni di questa autorizzazione;
17. **imporre** il rispetto delle prescrizioni gestionali contenute nell'allegato "C" - Quadro prescrittivo;
18. **approvare** l'elenco dei rifiuti riportato nell'allegato "D" che possono essere ammessi in discarica nel rispetto, comunque, delle prescrizioni e delle condizioni di cui agli articoli 6, 7, 7-bis, 7-ter, 7-quinquies ed 11 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121*); per una quantità giornaliera massima di tonnellate 260;
19. **confermare** il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo - *già approvato con il precedente provvedimento di questo Settore n. 107 del 10/08/2016 (R.G. n.813) e successive integrazioni e modificazioni richiamate nel documento istruttorio* - ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" che stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, in seguito ai lavori di predisposizione dell'impianto di discarica di cui trattasi, sulla base di quanto proposto con la documentazione tecnica e progettuale disponendo contestualmente le prescrizioni contenute nella relativa sezione dell'allegato "C" - Quadro prescrittivo;
20. **confermare** l'autorizzazione all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas da rifiuti secondo le modalità e le indicazioni contenute nel progetto approvato con Determinazione dirigenziale di questo Settore n. 81 del 14/12/2012 (R.G. n. 1494), come da ultimo aggiornata dal provvedimento del SUAP Piceno Consind n. 960 del 18/10/2019 rilasciato in attuazione della Determinazione dirigenziale di questo Settore n. 53 del 19/06/2019 (R.G. n. 497), con le seguenti caratteristiche:
- a) Sistema di captazione ed aspirazione del biogas esteso sia sul corpo della vecchia discarica del Consorzio Smaltimento Rifiuti di Torre San Patrizio sia sul corpo

- dell'impianto di discarica gestito dalla S.A.M. S.r.l. autorizzato con A.I.A. (*con atti richiamati nel documento istruttorio*) descritto negli elaborati tecnici già approvati;
- b) Impianto di valorizzazione energetica del biogas estratto da entrambi i corpi di discarica con produzione di energia elettrica, come descritto nel progetto definitivo già approvato con la Determinazione dirigenziale di questo Settore n. 53 del 19/06/2019 (R.G. n. 497).
- c) Caratteristiche tecniche impianto:
- i. il picco di produzione di biogas è previsto nel 2030, dove a seconda della qualità merceologica e della relativa presenza di frazione organica nei rifiuti abbancati si potrà avere una produzione compresa nell'intervallo 700.000 – 2.500.000m<sup>3</sup>;
  - ii. con un coefficiente di captazione pari all'85% il quantitativo massimo di da avviare a alla valorizzazione energetica risulterà pari a 2.125.000 m<sup>3</sup>/anno. La % di metano media prevista nel biogas è pari a circa il 45%, quindi stimando un peso specifico del biogas di circa 1,284 kg/m<sup>3</sup> la quantità giornaliera massima, in termini di peso, risulterà pari a 8,0 ton/giorno;
  - iii. il progetto di ampliamento approvato con *Determinazione della Provincia di Fermo R.G. n. 1494 del 14/12/2012*, prevede la realizzazione di 39 pozzi di estrazione trivellati da realizzare durante gli abbancamenti;
- d) l'impianto di combustione del biogas è costituito da un gruppo di generazione con motore MAN E 0836 LE202 avente le seguenti caratteristiche:
- i. **la potenza meccanica è pari a 130Kw;**
  - ii. **la potenza elettrica nominale è pari a 116 Kw<sub>el</sub>;**
  - iii. al motore è accoppiato un alternatore sincrono previsto per funzionare in parallelo alla **frequenza di rete di 50 Hz**;
  - iv. **la potenza di immissione in rete limitata da ENEL è pari a 89,9 Kwel**
- e) per le attività di valorizzazione del biogas si determinano due punti di emissioni convogliati in atmosfera:
- E1 – Impianto di smaltimento fumi di combustione motore;
  - E2 – Torcia di combustione d'emergenza del biogas
21. **richiamare**, altresì, i seguenti elaborati tecnici approvati con provvedimento del SUAP Piceno Consind n. 960 del 18/10/2019 rilasciato in attuazione della Determinazione dirigenziale di questo Settore n. 53 del 19/06/2019 (R.G. n. 497):
- Relazione tecnico illustrativa datata febbraio 2019;
  - Tav. 1 Planimetria impianto di gestione e valorizzazione del biogas - datata febbraio 2019.
22. **tenere conto** che l'impresa S.A.M. S.r.l. Unipersonale (C.F. 01891740449), per l'impianto in oggetto, risulta in possesso di registrazione EMAS N. IT-001884 con certificazione aggiornata in data 25/03/2021 e valevole fino al 21 gennaio 2024;
23. **evidenziare** che, pertanto, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il successivo riesame sarà effettuato almeno ogni 16 anni decorrenti dalla data di scadenza della precedente autorizzazione (25 agosto 2020), quindi entro il **25 agosto 2036**, purché si conservi l'efficacia di detta certificazione (EMAS), oppure entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT;
24. **precisare** che il provvedimento finale è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi almeno una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;
25. **dare atto**, altresì, che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente, mediante invio al SUAP, le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione;
26. **avvertire** che:

- a) l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) è, altresì, condizionata alla presentazione all'Autorità competente, entro il termine di **60 giorni** dal ricevimento del titolo unico del SUAP all'aggiornamento della polizza fideiussoria che recepisca gli estremi del nuovo provvedimento;
- b) come riportato nell'allegato Documento istruttorio, la garanzia per la gestione successiva alla chiusura, di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, viene determinata pari all'importo di **€. 2.573.188,00**, maggiore della garanzia già presentata dall'impresa di **€. 2.554.700,00**. Pertanto, l'impresa dovrà aggiornare, di conseguenza, entro il medesimo termine, tale garanzia finanziaria incrementandone il valore di **€. 18.488,00**.

27. **richiamare** le seguenti concessioni idrauliche rilasciate dalla P.F. Tutela del Territorio di Fermo della Regione Marche:

- decreto n. 25 del 26 novembre 2018;
- decreto n. 61 del 27 luglio 2021.

28. **rammentare** che:

- a) gli impianti, come quello di cui trattasi, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 "regolamento per le attività di prevenzione incendi";
- b) l'impianto per la valorizzazione energetica del biogas e la torcia di emergenza è a servizio della discarica in oggetto e della discarica (attualmente chiusa ed in fase di gestione post operativa) situata in area contigua gestita dal Consorzio Smaltimento Rifiuti di Torre San Patrizio, cui è intestata l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto del Dirigente n. 108/VAA del 29/12/2011 della Regione Marche. Nella gestione di tale discarica, il Consorzio non è più tenuto al rispetto delle prescrizioni indicate ai nn. 6.1 e 6.2, contenute nel "quadro prescrittivo" (pagine 32 e ss.) allegato al suddetto decreto regionale, poiché in base alla convenzione, datata 18/10/2012, stipulata fra il Consorzio medesimo e la S.A.M. S.r.l., la gestione dell'impianto di combustione finalizzato alla valorizzazione energetica del biogas prodotto dalla discarica, e di conseguenza anche tutti gli oneri e le responsabilità tecniche e legali relativi alla manutenzione e rispetto dei limiti prescrittivi vengono affidati alla S.A.M. S.r.l., e, pertanto, entrambi gli impianti sono soggetti al rispetto del D.lgs 36/2003.

---ooo---

Si significa che all'istruttoria tecnica ed alle Conferenze dei Servizi sono stati invitati a partecipare il Dott. Federico Maravalli (Servizio Emissioni) e l'Ing. Marco Barnabei (Servizio Acque).

Si evidenzia, inoltre, che il Dott. Federico Maravalli ha collaborato alla stesura di questo documento e dei relativi allegati per ciò che concerne la sezione riguardante l'impianto di valorizzazione del biogas e il quadro delle emissioni in atmosfera.

Allegati:

- "A" - Elaborati progettuali già approvati da confermare;
- "B" - Elaborati progettuali da approvare;
- "C" - Quadro prescrittivo;
- "D" - Elenco rifiuti.

Fermo, 01/10/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*Luigi Francesco Montanini*

LFM

## ALLEGATO A - ELABORATI CONFERMATI

N°	Elaborato	Descrizione	Estremi approvazione
<b>SEZIONE "A": STUDIO GEOLOGICO</b>			
1	Elab. A	Relazione geologica, geotecnica e sismica	Determ. n. 107/2016
2	Tav. A0	Relazione geologica, geotecnica e sismica - (Schede e sezioni verifiche di stabilità del versante)	Determ. n. 107/2016
3	Tav. A1	Carta geologico-geomorfologica	Determ. n. 107/2016
4	Tav. A2	Planimetria indagini	Determ. n. 107/2016
5	Tav. A3	Sezioni geolitologiche	Determ. n. 107/2016
6	Tav. A4	Verifica idraulica fosso S. Pietro	Determ. n. 68/2010
7	Elab. A4	Relazione geologica e geotecnica - dic. 2019	Prov. SUAP n. 1123/2020 (Determ. n. 71/2020)
<b>SEZIONE "B": PROGETTO DEFINITIVO</b>			
8	Elab. B1	Inquadramento territoriale	Determ. n. 107/2016
9	Elab. B2	Planimetria generale complesso impiantistico	Determ. n. 107/2016
10	Elab. B3	Relazione tecnica e quadro economico	Determ. n. 107/2016
11	Elab. B4	Elenco prezzi unitari	Determ. n. 107/2016
12	Elab. B5	Computo metrico estimativo	Determ. n. 107/2016
13	Elab. B6	Verifica argine di contenimento in terre rinforzate	Determ. n. 107/2016
14	Elab. B7	Piano di sicurezza e coordinamento	Determ. n. 107/2016
15	Elab. B8	Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.)	Determ. n. 107/2016
16	Elab. B9	Relazione di sintesi non tecnica	Determ. n. 107/2016
17	Elab. B10	Relazione esplicativa sul calcolo dei volumi, monografie caposaldi	Determ. n. 107/2016
18	Elab. B11/bis	Planimetria generale – modifiche apportate alla luce della variante all'impianto di compostaggio	Determ. n. 107/2016
19	Elab. B12	Planimetria di progetto - Stato attuale - rilievo a curve di livello	Determ. n. 107/2016
20	Elab. B17	Planimetria di progetto - Sistemazione finale	Determ. n. 107/2016
21	Elab. B19	Planimetria di progetto - (impianto di captazione biogas)	Determ. n. 107/2016
22	Elab. B20	Particolari costruttivi e sezione tipo <b>(1)</b>	Determ. n. 107/2016
23	Elab. B21	Ipotesi sviluppo coltivazione vasca rifiuti	Determ. n. 107/2016
24	Elab. B23	Documentazione fotografica	Determ. n. 107/2016
25	Elab. B24	Concessione idraulica scarico acque superficiali fosso San Pietro - Planimetria e sezioni	Determ. n. 107/2016
26	Elab. B25	Planimetria di progetto - Comparazione approvato-modificato - dic. 2019	Prov. SUAP n. 1123/2020 (Determ. n. 71/2020)
27	Elab. B26	Planimetria di progetto – Nuova configurazione vasca impermeab. - dic. 2019	Prov. SUAP n. 1123/2020 (Determ. n. 71/2020)
28	Elab. B27/a	Sezioni di Progetto (A - B - C - D - E) - dic. 2019	Prov. SUAP n. 1123/2020 (Determ. n. 71/2020)
29	Elab. B27/b	Sezioni di Progetto (F - G - H - I - L - M) - dic. 2019	Prov. SUAP n. 1123/2020 (Determ. n. 71/2020)
30	Elab. B27/c	Sezioni di Progetto (N - O - P - Q) - dic. 2019	Prov. SUAP n. 1123/2020 (Determ. n. 71/2020)

N°	Elaborato	Descrizione	Estremi approvazione
31	Elab. B28	Dimensionamento preliminare paratia - dic. 2019	Prov. SUAP n. 1123/2020 (Determ. n. 71/2020)
32	Elab. B29	Relazione esplicativa - dic. 2019	Prov. SUAP n. 1123/2020 (Determ. n. 71/2020)
33	Elab. B29-bis	Relazione tecnico-illustrativa - giu. 2020	Prov. SUAP n. 1123/2020 (Determ. n. 71/2020)
34	Elab. B30	Relazione preliminare di calcolo della paratia - dic. 2019	Prov. SUAP n. 1123/2020 (Determ. n. 71/2020)
35	Elab. B30-bis	Particolari costruttivi - giu. 2020	Prov. SUAP n. 1123/2020 (Determ. n. 71/2020)
<b>SEZIONE "C": PROGETTO PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE</b>			
36	Elab. C	Relazione tecnico illustrativa del Piano di Ripristino Ambientale	Determ. n. 107/2016
37	Tav. C1	Planimetria e sezioni relative ai caratteri botanico-vegetazionali	Determ. n. 107/2016
38	Tav. C2	Copertura superficiale finale - Planimetria e sezioni tipo <sup>(2)</sup>	Determ. n. 107/2016
<b>SEZIONE "E": ELABORATI A.I.A.</b>			
39	Elab. E1/bis	AIA – Relazione tecnica	Determ. n. 107/2016
40	Elab. E2	Schede AIA: A-B-C-D-E-F-G-H-I	Determ. n. 107/2016
41	Elab. E3	Valutazione impatto acustico	Determ. n. 107/2016
<b>SEZIONE "F": PROGETTO DI GESTIONE TERRE DI SCAVO</b>			
42	Elab. F	Piano di Utilizzo (dic. 2013)	Determ. n. 107/2016
43	Tav. 1/a	Planimetria stoccaggio provvisorio terre - stato modificato (allegata all'elaborato F/quater Relazione datata giugno 2017)	Prov. SUAP 97/2017 Determ. n. 78/2017
44	Elab. F/octies	Modifica Piano di Utilizzo ai sensi dell'art. 8 D.M. 10/8/20112, n. 161 <u>"Nota esplicativa</u> - datata giugno 2020	Prov. SUAP 1107/2020 Determ. 58/2020
<b>SEZIONE "G": PROGETTO DEFINITIVO - Integrazioni</b>			
45	Elab. G	Relazione esplicativa;	Determ. n. 107/2016
46	Tav. G1	Carta idrogeologica e dei pozzi;	Determ. n. 107/2016
47	Tav. G2	Carta opere transitorie;	Determ. n. 107/2016
48	Tav. G3	Carta sistemi di drenaggio acque sottotelo;	Determ. n. 107/2016
49	Tav. G4	Carta regimazione acque meteoriche copertura provvisoria.	Determ. n. 107/2016
<b>SEZIONE VALORIZZAZIONE BIOGAS</b>			
50	Elab. A	Relazione tecnico illustrativa datata febbraio 2019	Prov. SUAP 960/2019 Determ. n. 53/2019
51	Tav. 1	Planimetria impianto di gestione e valorizzazione del biogas - datata febbraio 2019	Prov. SUAP 960/2019 Determ. n. 53/2019

<sup>(1)</sup> tale elaborato viene confermato integralmente salvo lo "schema tipo del sistema di impermeabilizzazione" che viene modificato come indicato al punto g) dell'Elab. L "Relazione Esplicativa datata ottobre 2020" trasmessa dal SUAP con nota prot. n. 9301 del 13/10/2020.

<sup>(2)</sup> tale elaborato viene confermato integralmente salvo il "Particolare zona 2 - Copertura superficiale finale - Area di scarpata" che viene modificato come indicato a pag. 4, dell'Elab. L-bis "Relazione Esplicativa datata giugno 2021" trasmessa dal SUAP con nota prot. n. 6629 del 29/06/2021

## ALLEGATO A - ELABORATI APPROVATI

N°	Elaborato	Descrizione	Prot. SUAP
<b>SEZIONE “B”: PROGETTO DEFINITIVO</b>			
1	Elab. B13-bis	Planimetria di progetto (individuazione vasca)	<i>n. 009301 del 13/10/2020</i>
2	Elab. B14-bis	Planimetria di progetto (distacchi)	<i>n. 009301 del 13/10/2020</i>
3	Elab. B15-bis	Planimetria di progetto rete drenaggio percolato pozzi biogas	<i>n. 009301 del 13/10/2020</i>
4	Elab. B16-bis	Planimetria di progetto viabilità interna scoli superficiale recinzione	<i>n. 009301 del 13/10/2020</i>
5	Elab. B18a-bis	Sezioni di progetto	<i>n. 009301 del 13/10/2020</i>
6	Elab. B18b-bis	Sezioni di progetto	<i>n. 009301 del 13/10/2020</i>
7	Elab. B18c-bis	Sezioni di progetto	<i>n. 009301 del 13/10/2020</i>
8	Elab. B22-bis	Tempi di realizzazione dell’impianto - giugno 2021	<i>n. 006629 del 29/06/2021</i>
<b>SEZIONE “D”: PIANI DI GESTIONE</b>			
9	Elab. D1-sexies	Piano di Gestione Operativa - agosto 2021	<i>In Conferenza 04/08/2021</i>
10	Elab. D2-quinquies	Piano di Sorveglianza e Controllo - giugno 2021	<i>n. 006629 del 29/06/2021</i>
11	Elab. D2.1-ter	Planimetria di monitoraggio - ottobre 2020	<i>n. 009301 del 13/10/2020</i>
12	Elab. D3-quater	Piano di Gestione Post-Operativa - ottobre 2020	<i>n. 009301 del 13/10/2020</i>
13	Elab. D4-bis	Piano finanziario - giugno 2021	<i>n. 006629 del 29/06/2021</i>
<b>SEZIONE “E”: ELABORATI A.I.A.</b>			
14	Elab. E1-quater	AIA-BAT - agosto 2021	<i>In Conferenza 04/08/2021</i>
<b>SEZIONE “F”: PROGETTO DI GESTIONE TERRE DI SCAVO</b>			
15	Elab. F-nonies	Aggiornamento PdU terre e rocce da scavo - ottobre 2020	<i>n. 009301 del 13/10/2020</i>
<b>VARIE</b>			
16	Elab. H-bis	Valutazione impatto odorigeno” - giugno 2021	<i>n. 006629 del 29/06/2021</i>
17	Elab. I	Relazione tecnica valori di fondo acque sotterranee (Mn e Solfati)	<i>n. 009301 del 13/10/2020</i>

## **ALLEGATO C - QUADRO PRESCRITTIVO**

### **SOMMARIO**

<b>IMPIANTO DI DISCARICA (D1).....</b>	<b>2</b>
<b>Costruzione dell'impianto.....</b>	<b>2</b>
<b>Gestione operativa dell'impianto.....</b>	<b>3</b>
<b>Monitoraggio e controllo dell'installazione .....</b>	<b>5</b>
<b>Prescrizioni di carattere generale .....</b>	<b>6</b>
<b>IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE DEL BIOGAS E QUADRO EMISSIONI.....</b>	<b>7</b>
<b>PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO .....</b>	<b>10</b>

## IMPIANTO DI DISCARICA (D1)

### Costruzione dell'impianto

1. Si dispone il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - 1.1. deve essere mantenuta una fascia di rispetto di 10 metri dall'argine del fosso San Pietro nell'esecuzione delle opere di costruzione della discarica e nello stoccaggio delle terre di risulta;
  - 1.2. in relazione alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito deve essere evitata ogni interferenza con punti di approvvigionamento di acque destinate ad uso potabile e con l'alveo di piena dei laghi, fiumi, torrenti;
  - 1.3. devono essere evitati rischi di frane o cedimenti delle pareti e del fondo della discarica, nonché rischi di spostamenti e deformazioni delle opere idrauliche per il drenaggio delle acque meteoriche;
  - 1.4. devono essere installati e mantenuti, secondo le disposizioni di legge vigenti, cartelloni all'ingresso dell'impianto indicanti tipo e classificazione dell'impianto, estremi delle autorizzazioni, responsabile dell'impianto, orari di apertura e chiusura, recapiti telefonici in caso di emergenza;
  - 1.5. l'impianto deve essere provvisto di una recinzione di altezza non inferiore a 200 cm, aggettante all'esterno ed essere oggetto di costanti verifiche, in modo da impedire l'accesso a persone non autorizzate e agli animali;
  - 1.6. deve essere realizzato e mantenuto costantemente accessibile un camminamento esterno alla discarica;
  - 1.7. possono essere utilizzati gli pneumatici fuori uso utilizzati come materiale da ingegneria in base all'articolo 6, comma 1, lettera *m*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121*) per la protezione del rivestimento di materiale artificiale disposto sulle pareti interne della discarica come indicato nei "particolari costruttivi";
  - 1.8. la copertura della discarica, nella zona sub-pianeggiante dell'impianto, deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato I al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; mentre, sulle restanti parti dell'impianto, dove le pendenze dei versanti sono più marcate, nelle porzioni evidenziate negli elaborati, potrà essere utilizzato il geocomposito indicato nel progetto in luogo dello strato drenante di sabbia;
  - 1.9. ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01, per l'ampliamento in oggetto, l'impresa è tenuta a rispettare le prescrizioni contenute nel parere prot. n. 42837 del 20/10/2011 del Settore Genio Civile della Provincia di Fermo. Gli scavi e qualsiasi sistemazione che comporti la movimentazione di terreno, dovranno essere eseguiti rispettando le distanze previste ai sensi dell'art. 96, lettera *f*, del RD 523/1904. Con riferimento alla concessione idraulica a cui fa riferimento la tavola B24, dovrà essere presentata formale domanda al servizio regionale competente secondo le modalità previste dall'art. 30 della L.R. 05/2006;
  - 1.10. dovrà essere prevista la protezione temporanea mediante l'utilizzo di materiali e tecniche idonei di protezione (per es. geostuoia o idrosemina della parete, ecc.) dei vari gradoni realizzati (anche solo parzialmente durante la fase di scorticatura superficiale), al fine di limitare ed impedire la dilavazione, che pregiudicherebbe sia la funzionalità che la stabilità dei versanti;
  - 1.11. durante l'esecuzione degli scavi di sbancamento, in occasione di rinvenimento di sabbie, il fondo dovrà essere ricompattato con materiale argilloso; il fronte scavo dove si riscontreranno materiali incoerenti, al fine di garantire la stabilità, dovrà essere protetto con materassino bentonitico equivalente;

- 1.12.i collettori drenanti principali per la captazione del percolato posti sul fondo della nuova vasca di abbancamento, debbono essere video-ispezionabili al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e consentirne agevolmente la pulizia periodica. L'accesso ai collettori drenanti deve essere garantito, con strumentazione idonea e sonde, anche dalla loro estremità opposta al punto di innesto al pozzo di raccolta centrale;
- 1.13.l'impresa dovrà redigere una puntuale refertazione fotografica della rete dei drenaggi, posti sul fondo della discarica, prima della loro ricopertura, con invio della stessa refertazione all'Autorità competente ed all'ARPAM.

### Gestione operativa dell'impianto

- 2.1. i rifiuti abbancati in discarica devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e del vento;
- 2.2. a tal fine occorre:
- a) limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici;
  - b) procedere per strati sovrapposti e compattati;
  - c) provvedere alla copertura giornaliera dei rifiuti con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche.
- 2.3.per la copertura provvisoria del banco di avanzamento giornaliero dei rifiuti è possibile utilizzare sistemi sintetici diversi dalla terra che, comunque, limitino la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori;
- 2.4. al riguardo, l'uso di teli sintetici removibili a carboni attivi, tramite l'impiego di un rullo spargitelo/avvolgitore sul fronte di avanzamento, potrà essere continuato come da comunicazione già effettuata all'ARPAM e alla Provincia. Tale comunicazione dovrà essere rinnovata qualora si procedesse ad apportare modifiche al sistema di copertura o delle caratteristiche dei teli sintetici utilizzati;
- 2.5. inoltre, per la copertura giornaliera del banco in avanzamento dei rifiuti stoccati in discarica, possono essere utilizzati anche i seguenti rifiuti non pericolosi se valutati idonei ai sensi della normativa Uni:
- a) EER 17 05 04 terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 aventi le caratteristiche riportate nella colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06", con la prescrizione che i rifiuti, dopo la loro verifica, devono, comunque, essere registrati in entrata nel registro di carico e scarico;
  - b) EER 19 05 03 compost fuori specifica con la prescrizione che tali rifiuti, dopo la loro verifica (*le cui caratteristiche di stabilità, di umidità e di maturità devono essere garantite dal processo di biostabilizzazione atto a ridurre in maniera idonea l'attività biologica del materiale, nel rispetto degli standard di qualità previsti dalle disposizioni regionali vigenti in materia*), devono, comunque, essere registrati in entrata nel registro di carico e scarico e possono essere ordinariamente mescolati con terra in percentuale di circa il 50%.
- 2.6. lo smaltimento dei rifiuti polverulenti o finemente suddivisi (che derivano principalmente dalla lavorazione/carteggiatura delle suole) deve avvenire solo in condizioni di vento non superiore ai 5 metri/secondo nei sacchi (big bags) ovvero in cassoni sfusi, recandosi direttamente con lo scarico nel punto più protetto e coperti da scarpate evitando quindi di scaricare sulle parti sommitali, prediligendo quelle meno esposte al vento;
- 2.7. la quantità di fanghi di depurazione da abbancare nella discarica deve essere inferiore al 25% in peso rispetto al totale dei rifiuti conferiti;
- 2.8. i rifiuti identificati con il codice EER a 4 cifre contenuti nella tabella sottostante, di cui i relativi codici a 6 cifre sono elencati nella tabella di cui al punto precedente, al fine di limitare il potenziale impatto odorigeno, sono ammessi in discarica con le relative accortezze ivi riportate:

EER - Descrizione	Potenziali impatti odorigeni
<b>0201</b> - rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca	
<b>0202</b> - rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale	
<b>0203</b> - rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa	Tali rifiuti potrebbero dar luogo a momentanei emissioni odorigene sgradevoli. Essi potranno essere conferiti in quantità limitate per necessità legate alla momentanea impossibilità di conferimento in impianti di recupero/trattamento.
<b>0204</b> - rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero	
<b>0205</b> - rifiuti dell'industria lattiero casearia	
<b>0206</b> - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione	
<b>0207</b> - rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)	
<b>1905</b> - rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi	Il conferimento di tale tipologia di rifiuti è subordinato alla presenza di un indice respirometrico dinamico non superiore a 1000 mgO <sub>2</sub> /kgSVh (Uni/Ts 11184)
<b>1906</b> - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti	
<b>1908</b> - rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti	Tali rifiuti, in caso di cattivi odori, verranno immediatamente lavorati (miscelati con il rifiuto secco) e coperti
<b>1909</b> - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale.	

- 2.9. le procedure di cui all'articolo 4-bis del Piano di Gestione Operativa, approvato con il presente atto, dovranno essere adottate in caso di conferimento di rifiuti appartenenti al capitolo EER 02 per i codici: 0201 – 0202 – 0203 – 0204 – 0205 – 0206 - 0207; al capitolo EER 19 per i codici: 1905 – 1906 – 1908 - 1909, a partire da un minimo di **100** tonnellate al giorno fino ad un massimo di **260** tonnellate al giorno (limite max consentito);
- 2.10. in relazione alla procedura da adottare in caso di conferimenti eccezionali di rifiuti, prevista dall'art. 4-bis, punto 3) dell'Elaborato D1-sexies "Piano gestione operativa", l'attivazione del sistema dovrà comunque garantire che la nebulizzazione di acqua e prodotti dovuta al sistema non crei interferenze con il corpo discarica. I prodotti utilizzati nel sistema non devono contenere sostanze pericolose, ai sensi della tabella 1 dell'allegato V, alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- 2.11. il percolato non deve produrre inquinamento delle acque superficiali e delle falde idriche sotterranee;
- 2.12. il percolato prodotto dalla discarica, dopo il deposito temporaneo nella vasca di raccolta posizionata a monte della discarica, deve essere conferito, con cadenza tale da evitare situazioni di emergenza, ad impianti di trattamento autorizzati a gestire tale tipologia di rifiuto;
- 2.13. in condizioni normali di piovosità, il livello del percolato (battente idraulico), sul fondo della vasca di abbancamento dei rifiuti, dovrà essere mantenuto al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui al punto 2.3 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- 2.14. le acque meteoriche ricadenti sul corpo di discarica dovranno essere opportunamente raccolte e potranno essere scaricate esclusivamente se rispettano i limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006, fermo restando che è vietata ogni forma di diluizione;
- 2.15. i reflui provenienti dal lavaggio mezzi non dovranno essere convogliati nella vasca del percolato ma raccolti e smaltiti separatamente;
- 2.16. i pozzi per la captazione del biogas dovranno essere realizzati man mano con l'avanzare dell'abbancamento dei rifiuti;

2.17. deve essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica;

### Monitoraggio e controllo dell'installazione

3. Si dispone il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 3.1. il gestore dovrà effettuare autonomi controlli all'impianto, nelle più gravose condizioni d'esercizio, come indicato Piano di Sorveglianza e Controllo, secondo le modalità e con la frequenza ivi riportate. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore dell'impianto dovrà inviare alla Provincia, al Comune e all'ARPAM, un calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente all'anno solare successivo. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti;
- 3.2. il gestore è tenuto ad inviare le comunicazioni relative ai monitoraggi alla Provincia, al Comune e all'ARPAM con frequenza annuale, entro il **30 aprile** di ogni anno, allegando i relativi certificati di analisi firmati da un tecnico competente in materia. I risultati del monitoraggio sono comunicati alla Provincia, al Comune ed all'ARPAM con frequenza annuale. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore, è tenuto infatti a trasmettere una sintesi dei risultati del Piano di sorveglianza e controllo raccolti nell'anno solare precedente, corredati dai certificati analitici firmati da un tecnico abilitato ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui il Piano di sorveglianza e controllo (Elab. D2-quinquies) è parte integrante.
- 3.3. entro il 31 ottobre di ogni anno l'ARPAM verificherà gli autocontrolli relativi all'anno solare precedente inviati dalla ditta, ai sensi del precedente punto, trasmettendo alla Provincia l'esito di tale verifica che tenga conto dell'applicazione del Piano di Sorveglianza e Controllo, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006.
- 3.4. il gestore si impegna a conservare, presso l'impianto, su idoneo supporto cartaceo/informatico tutti i risultati dei dati del monitoraggio e dei controlli effettuati per un periodo non inferiore a 5 anni.
- 3.5. i risultati del Piano di sorveglianza e controllo, raccolti nell'anno solare precedente, relativi agli analiti più significativi delle varie matrici ambientali – indicati nella tabella seguente – che il gestore è tenuto a trasmettere annualmente, dovranno essere confrontati con quelli degli anni precedenti - fino al quinquennio precedente - assemblati e raggruppati in tabelle sinottiche per agevolarne il raffronto:

Matrice ambientale	Analiti di riferimento da tabellare
<i>Acque sotterranee</i>	<i>As, Ni, Pb, Cr<sub>tot</sub>, NH<sub>4</sub></i>
<i>Acque superficiali</i>	<i>As, Ni, Pb, Cr<sub>tot</sub>, NH<sub>4</sub></i>
<i>ARIA</i>	<i>CH<sub>4</sub>, Azoto Ammoniacale</i>
<i>Biogas</i>	<i>CH<sub>4</sub></i>
<i>Percolato</i>	<i>NH<sub>4</sub>, Conducibilità</i>

- 3.6. Riguardo alla Matrice Acque i livelli di guardia delle acque sotterranee, riferiti ad alcuni valori fondamentali, sono definiti dal valore mediato ottenuto fra i valori dei limiti di norma e la media dei valori corrispondenti rilevati nell'anno 2015. Tali valori, così determinati, saranno valevoli anche per gli anni a seguire e dovranno essere riportati nella relazione annuale di sorveglianza e controllo. Nel Piano di Sorveglianza e Controllo (Elab. D2-quinquies) datato giugno 2021, all'articolo 6, sono indicati i valori soglia di allarme per ciascun parametro;

### **Prescrizioni di carattere generale**

4. Si dispone il rispetto delle seguenti disposizioni:
  - 4.1. la comunicazione di cui all'art. 11, comma 5, lett. e), del D.Lgs. n. 36/03, come modificato dal d.lgs. n. 121/2020, deve essere effettuata entro 24 ore dall'eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica;
  - 4.2. l'impresa potrà presentare, con frequenza annuale, un aggiornamento del piano economico-finanziario a seguito di eventuali variazioni intervenute sui prezzi di conferimento, sui costi di gestione/adeguamento/chiusura della discarica, ed in ordine a nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti, ed a nuove perizie da variante;
  - 4.3. il gestore dell'impianto deve fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
  - 4.4. il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
  - 4.5. al fine di evitare l'abbandono dei rifiuti e per il controllo degli ingressi all'impianto occorre prevedere l'attivazione di un sistema di video-controllo dell'accesso o in alternativa di una sbarra (parte alta dell'impianto) e l'apposizione di opportuna segnaletica di dissuasione;
  - 4.6. il gestore deve consentire l'accesso all'impianto alle sole persone autorizzate e dotate di equipaggiamento di protezione ai sensi di legge nonché a mezzi di trasporto idonei;
  - 4.7. l'impianto deve essere dotato di opportuno sistema e mezzo antincendio di rapido impiego;
  - 4.8. il personale impiegato nell'impianto deve essere istruito per l'attivazione di quanto previsto nel Piano di Emergenza.

## IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE DEL BIOGAS E QUADRO EMISSIONI

5. Sono stabilite le seguenti prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico:
- 5.1. in relazione al sistema di captazione del biogas prodotto dal corpo discarica, sia dal corpo ex Discarica Consortile in post mortem, sia dal corpo discarica in coltivazione, dovranno essere adottate procedure gestionali volte all'ottimizzazione della resa della rete di captazione, sia nella fase di gestione operativa, che nella fase di gestione post operativa, volte alla massima valorizzazione del biogas prodotto;
- 5.2. il biogas captato deve essere trattato nell'impianto di valorizzazione descritto nella relazione tecnico illustrativa datata febbraio 2019 (approvata con la determinazione dirigenziale n. n. 53 del 129/06/2019) e costituito da un gruppo di generazione con motore MAN E 0836 LE202 con potenza di 130 kW meccanici e 116 kW elettrici. La quota, eventualmente, eccedente la capacità di trattamento del motore del biogas, dovrà essere avviato a combustione mediante la torcia nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissate al successivo punto 5.10;
- 5.3. il biogas avviato a recupero energetico deve avere le seguenti caratteristiche:
- metano minimo **30%** in volume;
  - idrogeno solforato H<sub>2</sub>S massimo **1,5%** in volume;
  - P.C.I. sul tal quale min **12500KJ/Nm<sup>3</sup>**.
- 5.4. la torcia di combustione del biogas deve essere tale da garantire almeno i seguenti parametri (punto 2.5, allegato 1 al D.lgs 36/03):
- temperatura > **850 °C**
  - ossigeno libero **≥ 3 %**
  - tempo di permanenza **≥ 0,3 s**
- 5.5. devono essere adottate tutte le misure atte a ridurre possibili fenomeni di emissioni diffuse, in linea con le migliori tecnologie disponibili;
- 5.6. i controlli volti alla verifica dell'efficienza del sistema di captazione del gas di discarica, riportati nella tabella 6 dell'art. 6 del Piano di Sorveglianza e Controllo, dovranno essere georeferenziati e riportati su una planimetria e sarà pressoché definitiva per quanto riguarda la porzione di discarica chiusa di proprietà del Consorzio Smaltimento Rifiuti di Torre San Patrizio; mentre verrà redatta man mano la parte relativa alla discarica in coltivazione della S.A.M. S.r.l.:
- 5.6.1. tale planimetria, unitamente all'esito dei controlli, dovrà essere trasmessa all'Autorità competente ed all'ARPAM;
- 5.6.2. i controlli saranno semestrali per la discarica in fase operativa, mentre saranno annuali per la discarica del "Consorzio" e per la fase post operativa;
- 5.6.3. le misure dovranno essere eseguite con analizzatore con rilevatore di fiamma (FID).
- 5.7. relativamente alle caratteristiche dei punti di prelievo devono essere verificate le norme tecniche (UNI 10169:2001, UNI EN 15259:2008, ecc.) tenendo presente che i punti di prelievo devono essere accessibili in sicurezza in qualsivoglia momento da parte degli organi di controllo;
- 5.8. punti di misura del biogas: deve essere misurato quali-quantitativamente il biogas estratto da ciascuna discarica, quello avviato a recupero energetico e quello avviato a termodistruzione tramite torcia;
- 5.9. relativamente al punto di emissione **E1**, le caratteristiche sono riportate nella tabella sottostante:

EMISSIONE E1 (motore)	
Tipo di sezione	Circolare
Diametro camino	110 mm

EMISSIONE E1 (motore)	
<b>Altezza emissione (suolo)</b>	3,5 m
<b>Caratteristiche Impianto</b>	Gruppo di cogenerazione
<b>Potenzialità Impianto</b>	130 KW (meccanici)
<b>Conduzione dell'impianto</b>	Continuo
<b>Andamento dell'emissione</b>	Continuo
<b>Portata</b>	200-600 Nm <sup>3</sup> /h
<b>Velocità</b>	10-20 m/s
<b>Temperatura</b>	300-400 °C
<b>Flusso di massa</b>	-
<b>Punto di Campionamento</b>	Conforme UNI EN 15259:2008

*i limiti di emissione del motore a combustione interna che devono essere rispettati sono i seguenti (riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume):*

Sostanze emesse	Valore di riferimento	
Polveri (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	10 mg/Nm <sup>3</sup>	D.M. 5 febbraio 1998
HCL (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	10 mg/Nm <sup>3</sup>	D.M. 5 febbraio 1998
HF (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	2 mg/Nm <sup>3</sup>	D.M. 5 febbraio 1998
NMHC	150 mg/Nm <sup>3</sup>	Scheda tecnica motore
NOx	500 mg/Nm <sup>3</sup>	Scheda tecnica motore
CO	600 mg/Nm <sup>3</sup>	Scheda tecnica motore
SOx	200 mg/Nm <sup>3</sup>	Dati rilevati
CH <sub>2</sub> O	20 mg/Nm <sup>3</sup>	L.R. 16.04.2015 n. 23 (Puglia)

5.10. relativamente al punto di emissione E2, le caratteristiche sono riportate nella tabella sottostante:

EMISSIONE E2 (torcia)	
<b>Tipo di sezione</b>	Circolare
<b>Diametro camino</b>	1200 mm
<b>Altezza emissione (suolo)</b>	5,0 m
<b>Caratteristiche Impianto</b>	Torcia di emergenza HT200 – Bruciatore a camera aperta con combustione libera.
<b>Alimentazione</b>	Bruciatore a getti multipli
<b>Fornitura d'aria</b>	Libera
<b>Potenzialità Impianto</b>	1000 KW (Potenza max. di combustione)
<b>Conduzione dell'impianto</b>	Discontinuo (Torcia di emergenza)
<b>Andamento dell'emissione</b>	Continuo
<b>Portata max</b>	200 Nm <sup>3</sup> /h
<b>Range di portata</b>	40-200 Nm <sup>3</sup> /h
<b>Tempo di ritenzione</b>	> 0,3 sec (40-200 Nm <sup>3</sup> /h) [d.lgs. n. 36/2003]
<b>Temperatura</b>	850-1150 °C [d.lgs. n. 36/2003]
<b>Flusso di massa</b>	-
<b>Percentuale min. CH4</b>	25%
<b>Punto di Campionamento</b>	Conforme UNI EN 15259:2008

5.11. fermo restando quanto previsto nel piano di gestione operativa, i pozzi di estrazione del biogas devono essere realizzati con una frequenza ed a una distanza l'un l'altro e dal fronte

di abbancamento dei rifiuti tale da minimizzare le emissioni diffuse derivanti dal corpo della discarica;

5.12. a seguito della cessazione definitiva dell'attività autorizzata, dopo la conclusione della fase di gestione post-operativa della durata di anni 30 dalla data di approvazione della chiusura della discarica comunicata ai sensi dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, l'impresa sarà tenuta a porre in essere tutti gli interventi di dismissione dell'impianto di captazione e valorizzazione energetica del biogas e di ripristino ambientale indicati nei seguenti elaborati approvati con Determinazione dirigenziale di questo Settore n. 81 del 14/12/2012 (R.G. n. 1494):

Elaborato	Descrizione	Trasmesso in data	Assunto al prot. n.
Elab. C	Piano di ripristino ambientale - Relazione	17/2/2012	6315 del 20/2/2012
Tav. 10.	Piano di ripristino ambientale – Planimetrie e sezioni	17/2/2012	6315 del 20/2/2012
Elab. B/1	Relaz. Integr. → Computo costi ripristino ambientale	29/5/2012	20260 del 30/5/2012

## PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

6. Si dispone il rispetto delle seguenti prescrizioni gestionali relative al Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 10 agosto 2012, n. 161:
- 6.1. il volume di scavo derivante dallo sbancamento della nuova vasca, in ampliamento di quella esistente, è pari a circa **metri cubi 398.870**;
  - 6.2. il volume delle terre da riutilizzare nello stesso sito di scavo (per la coltivazione della discarica e per la copertura finale) è di circa **metri cubi 112.620**;
  - 6.3. lo stoccaggio provvisorio di tali terre dovrà essere effettuato secondo quanto indicato nel capitolo 2.1 del Piano di utilizzo (Elab. F - dic. 2013) e in base alla Tav. 1 – Planimetria stoccaggio provvisorio terre allegata all'Elab. F/quater datato giugno 2017;
  - 6.4. si deve tenere conto anche delle indicazioni aggiuntive contenute nell'Elab. F/octies "Modifica Piano di Utilizzo ai sensi dell'art. 8 D.M. 10/8/20112, n. 161 'Nota esplicativa' - datata giugno 2020";
  - 6.5. il volume delle terre da asportare e ricollocare fuori sito risulta complessivamente pari a circa **metri cubi 256.250**, suddiviso presso i siti sotto indicati:

Sito di destinazione	Quantità destinate metri cubi	Quantità potenziali di ricevimento metri cubi
Cava Socab - Loc. Tenna di Monte Urano	<b>13.031</b>	88.100
Cava Socab - Loc. Girola di Fermo	34.000	34.000
Cava Socab - Loc. "Le Prese" di Magliano di Tenna	54.250	54.950
Cantiere ex FIM (Eco Elpidiense S.r.l.) - Loc. Litorale Faleria di Porto Sant'Elpidio	969	969
Cava Frolla' - loc. Girola di Fermo	30.000	30.000
Terreno Capancioni – Monte Urano	54.000	54.000
Cava Socab Costruzioni - Loc. Girola di Fermo	<b>70.000</b>	74.840
<i>sommano</i>	<b><u>256.250</u></b>	<b><u>334.490</u></b>

- 6.6. il volume delle terre da asportare, stoccare e ricollocare presso il contiguo costruendo impianto di compostaggio, gestito dalla medesima S.A.M. S.r.l., è pari a circa **30.000 metri cubi** per la realizzazione dei rilevati;
- 6.7. il proponente del piano di utilizzo deve comunicare all'Autorità competente, all'ARPAM ed ai comuni interessati, eventuali modifiche intervenute circa il nominativo dell'esecutore del piano di utilizzo; in tal caso l'esecutore deve essere nominato prima della prosecuzione dei lavori;
- 6.8. preventivamente al trasporto del materiale da scavo, deve essere inviata all'Autorità competente la comunicazione di cui all'allegato 6 del D.M. n. 161/2012;
- 6.9. a conclusione dei lavori di scavo e di utilizzo, l'esecutore del piano di utilizzo deve presentare la dichiarazione di avvenuto utilizzo (art. 12 del D.M. n. 161/2012);
- 6.10. il piano di utilizzo deve essere nuovamente presentato se nel corso delle attività intervengono modifiche sostanziali quali:
  - ✓ l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di utilizzo in misura superiore al 20%;
  - ✓ la destinazione del materiale scavato ad un sito di destinazione o per un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di utilizzo;
  - ✓ la destinazione del materiale scavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di utilizzo;
  - ✓ la modifica delle tecnologie di scavo.

- 6.11. in seguito alla mancata osservanza del Piano di Utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 6.12. la validità del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo è coincidente e compatibile con i tempi cronologici di esecuzione dell'ampliamento della discarica di cui trattasi previsti dagli elaborati progettuali approvati;
- 6.13. sono fatte salve tutte le disposizioni di cui al D.M. n. 161/2012 con particolare riferimento agli articoli 7, 8, 11 e 12;
- 6.14. sono fatte salve, inoltre, tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata di utilizzo delle terre e rocce da scavo ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni;
- 6.15. in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del DM. n. 161/2012, al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, l'Autorità competente comunicherà i dati e gli estremi della presente procedura all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- 6.16. sono fatti salvi i contenuti e le prescrizioni riportati nell'atto autorizzatorio della coltivazione e ritombamento del sito in località Girola di Fermo, presso un'area distinta al catasto al Foglio n° 52 part.lle 166, 167, 168, 169, 142 e 18, di proprietà della ditta Frollà (Autorizzazione n. 531/2008 e s.m.i.);
- 6.17. sono fatti salvi i contenuti e le prescrizioni riportati nell'atto di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) assunta al prot. n. 14526 del 30/10/2018 del Comune di Monte Urano, e successiva integrazione prodotta in data 27/11/2018 ed assunta al prot. n. 15651 del Comune di Monte Urano, per riporto di terra su depressione di terreno agricolo (area ex cava), ubicato nel territorio del medesimo comune, in Contrada Tenna e distinto al Foglio catastale n. 17 - particelle nn. 15, 36, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179;
- 6.18. sono fatti salvi i contenuti e le prescrizioni riportati nell'autorizzazione alla cava in località Girola di Fermo rilasciata dal Comune di Fermo in data 05/05/2020;
- 6.19. il deposito e l'abbancamento delle terre e rocce da scavo presso il sito di cava in località Girola di Fermo devono essere effettuate con le modalità indicate nell'Elab. D2a "Fasi di coltivazione" datato Marzo 2019 (trasmesso dal SUAP Piceno Consid prot. n. 5172 del 15/06/2020);
- 6.20. i materiali utilizzati per il ripristino del sito di cava autorizzato alla Ditta Socab Costruzioni srl costituiti da terreno argilloso proveniente dall'impianto S.A.M., terreno limoso-sabbioso di scarto del sito di cava, sedimenti sabbiosi derivanti da lavaggio degli inerti, siano miscelati in tutte le loro componenti, per ogni fase di ritombamento, in maniera tale da garantire una omogenea permeabilità del suolo.

## ALLEGATO D - ELENCO RIFIUTI

(Aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108)

EER	Descrizione	note
<b>01</b>	<b>RIFIUTI DERIVATI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI</b>	
<b>01 05</b>	<b>Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione</b>	
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	
<b>02</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI</b>	
<b>02 01</b>	<b>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</b>	
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	
<b>02 02</b>	rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale	
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	
02 02 04	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	
<b>02 03</b>	<b>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</b>	
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 03 05	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	
<b>02 04</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero</b>	
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	
02 04 03	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	
<b>02 05</b>	<b>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</b>	
02 05 02	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	
<b>02 06</b>	<b>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</b>	
02 06 03	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	
<b>02 07</b>	<b>Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</b>	
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 07 05	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	
<b>03</b>	<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE</b>	
<b>03 01</b>	<b>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</b>	
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	
<b>03 03</b>	<b>Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</b>	
03 03 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta	

EER	Descrizione	note
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	
<b>04</b>	<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE</b>	
<b>04 01</b>	<b>Rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce</b>	
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	
04 01 09	rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finiture	
<b>04 02</b>	<b>Rifiuti dell'industria tessile</b>	
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	
<b>07</b>	<b>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI</b>	
<b>07 02</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</b>	
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	
07 02 13	rifiuti plastici	
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	
<b>07 03</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)</b>	
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	
<b>07 06</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici</b>	
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	
<b>12</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DALLA SAGOMATURA E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA</b>	
<b>12 01</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</b>	
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi	
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi	
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	
<b>16</b>	<b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</b>	
<b>16 01</b>	<b>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)</b>	
16 01 03	pneumatici fuori uso *	* limitatamente a quelli previsti dall'art. 6, lettera m, del D.Lgs. n. 36/2003 soltanto per usi ingegneristici
16 01 18	metalli non ferrosi	Quando non suscettibili di recupero
16 01 19	plastica	Quando non suscettibili di recupero

EER	Descrizione	note
16 01 20	vetro	<i>Quando non suscettibili di recupero</i>
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	
<b>16 02</b>	<b>rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche e elettroniche</b>	
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	
<b>16 03</b>	<b>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>	
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	
<b>17</b>	<b>RIFIUTI DALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)</b>	
<b>17 05</b>	<b>Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiali di dragaggio</b>	
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	
17 05 06	materiale di dragaggio, diverso da quello di alla voce 17 05 05	
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	
<b>17 09</b>	<b>Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</b>	
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	
<b>19</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</b>	
<b>19 02</b>	<b>Rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)</b>	
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	
<b>19 03</b>	<b>Rifiuti stabilizzati/solidificati</b>	
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	
<b>19 04</b>	<b>Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione</b>	
19 04 01	rifiuti vetrificati	
<b>19 05</b>	<b>Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi</b>	
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	
19 05 03	compost fuori specifica	
<b>19 06</b>	<b>Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti</b>	
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
<b>19 08</b>	<b>Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>	
19 08 01	residui di vagliatura	
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento	
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	
<b>19 09</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</b>	
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	
19 09 04	carbone attivo esaurito	
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	
<b>19 12</b>	<b>Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, tritazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</b>	

EER	Descrizione	note
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	
<b>19 13</b>	<b>Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</b>	
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	
<b>20</b>	<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ'DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>	
<b>20 02</b>	<b>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>	
20 02 01	rifiuti biodegradabili	
20 02 02	terra e roccia	
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	
<b>20 03</b>	<b>Altri rifiuti urbani</b>	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	<i>Possono essere smaltiti nel rispetto delle condizioni alternative di cui alle lettere a) e b)) dell'Allegato 8 del D.Lgs. 36/03.</i> <b>Nota 1</b>
20 03 02	rifiuti dei mercati	
20 03 03	residui della pulizia stradale	
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	
20 03 07	rifiuti ingombranti	
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti	

**Nota 1:**

Ai fini dello smaltimento in discarica (D1) dei rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) si dovranno verificare le condizioni riportate nell'Allegato 8 in particolare:

Il soggetto responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati (ATA 4 di Fermo) dovrà provvedere a comunicare al gestore della discarica SAM s.r.l. quanto previsto nei seguenti punti:

- b.1) Che sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della frazione biodegradabile in discarica (81 kg/abitante / anno) prevista art. 5 del D.Lgs. 36/03.
- b.2) fornisca i dati sulla % della raccolta differenziata desunti dalla comunicazione annuale prevista dall'art. 189 "Catasto dei rifiuti" del D.Lgs. 152/06 dai quali si evidenzi il raggiungimento almeno del 65%.
- b.3) Determini che il contenuto percentuale di materiale organico putrescibile nel rifiuto urbano differenziato da destinare allo smaltimento non sia superiore al 15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio < 20mm).

Le analisi merceologiche devono essere effettuate secondo il Punto 3 dell'Allegato 8 del D.Lgs. 36/03 almeno 4 volte l'anno e la SAM effettuerà le relative con la medesima cadenza

Si evidenzia che nell'allegato 1 alla "Relazione Esplicativa datata giugno 2021" (elaborato **L-bis** trasmesso dal SUAP con nota prot. n. 6629 del 29/06/2021), vengono riportati i codici autorizzati con indicati i relativi requisiti per l'ammissione in discarica sulla base dell'All. 4, Paragrafo 2 – Tab. 5 e Tab. 5/bis. del D.Lgs 36/2013 modificato dal D.Lgs 121/2020.